

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 dicembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO


REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione del Comitato misto SEE n. 295/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1806] (17CE2566)	Pag. 1
Decisione del Comitato misto SEE n. 296/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1807] (17CE2567)	Pag. 3
Decisione del Comitato misto SEE n. 297/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1808] (17CE2568)	Pag. 5
Decisione del Comitato misto SEE n. 298/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1809] (17CE2569)	Pag. 7
Decisione del Comitato misto SEE n. 299/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1810] (17CE2570)	Pag. 8
Decisione del Comitato misto SEE n. 300/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1811] (17CE2571)	Pag. 10
Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1812] (17CE2572)	Pag. 11
Decisione del Comitato misto SEE n. 302/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1813] (17CE2573)	Pag. 13
Decisione del Comitato misto SEE n. 303/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1814] (17CE2574)	Pag. 14
Decisione del Comitato misto SEE n. 304/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1815] (17CE2575)	Pag. 15




<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 305/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1816] (17CE2576).....</u>	<i>Pag.</i> 16
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 306/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1817] (17CE2577).....</u>	<i>Pag.</i> 18
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 307/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1818] (17CE2578).....</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 308/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1819] (17CE2579).....</u>	<i>Pag.</i> 23
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 309/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1820] (17CE2580).....</u>	<i>Pag.</i> 24
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 310/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1821] (17CE2581).....</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 311/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1822] (17CE2582).....</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 312/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1823] (17CE2583).....</u>	<i>Pag.</i> 30
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 313/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1824] (17CE2584).....</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 314/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1825] (17CE2585).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 315/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1826] (17CE2586).....</u>	<i>Pag.</i> 34
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 316/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1827] (17CE2587).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 317/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1828] (17CE2588).....</u>	<i>Pag.</i> 36
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 318/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1829] (17CE2589).....</u>	<i>Pag.</i> 37
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 319/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1830] (17CE2590).....</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 320/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1831] (17CE2591).....</u>	<i>Pag.</i> 41
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 321/2015, dell'11 dicembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1832] (17CE2592).....</u>	<i>Pag.</i> 42


Pubblicati nel n. L 263 del 12 ottobre 2017



<u>Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1833 della Commissione, del 25 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Capón de Vilalba (IGP)] (17CE2593)</u>	Pag. 43
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1834 della Commissione, del 9 ottobre 2017, recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE2594)</u>	Pag. 45
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1835 della Commissione, del 9 ottobre 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 10 ottobre 2017 (17CE2595)</u>	Pag. 47
<i>Publicati nel n. L 260 del 10 ottobre 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2596)</u>	Pag. 51
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1837 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)] (17CE2597)</u>	Pag. 66
<u>Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2598)</u>	Pag. 67
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1839 della Commissione, del 9 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2017) 6672] (17CE2599)</u>	Pag. 72
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1840 della Commissione, del 9 ottobre 2017, che modifica la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2017) 6719] (17CE2600)</u>	Pag. 74
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6886] (17CE2601)</u>	Pag. 76
<i>Publicati nel n. L 261 dell'11 ottobre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/1842 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio (17CE2602)</u>	Pag. 81
<u>Decisione (UE) 2017/1843 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla nomina di un membro e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia (17CE2603)</u>	Pag. 85
<u>Decisione (UE) 2017/1844 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (17CE2604)</u>	Pag. 86
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1845 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6910] (17CE2605)</u>	Pag. 87
<i>Publicati nel n. L 262 del 12 ottobre 2017</i>	



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1846 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Portogallo (17CE2606)</u>	Pag. 96
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1847 della Commissione, del 12 ottobre 2017, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Crişanei (IGP)] (17CE2607)</u>	Pag. 98
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1848 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che approva una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Zarandului (IGP)] (17CE2608)</u>	Pag. 99
<u>Decisione (UE) 2017/1849 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska (17CE2609)</u>	Pag. 100
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1850 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6774] (17CE2610)</u>	Pag. 102
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1851 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2017) 6775] (17CE2611)</u>	Pag. 115
<i>Publicati nel n. L 264 del 13 ottobre 2017</i>	
<u>Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (17CE2612)</u>	Pag. 119
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (17CE2613)</u>	Pag. 133
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1854 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (17CE2614)</u>	Pag. 135
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (17CE2615)</u>	Pag. 137
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1856 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (17CE2616)</u>	Pag. 139
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1857 della Commissione, del 13 ottobre 2017, sul riconoscimento delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission in quanto equivalenti a determinate disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (17CE2617)</u>	Pag. 141
<i>Publicati nel n. L 265 del 14 ottobre 2017</i>	




<u>Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2618).....</u>	<i>Pag.</i> 146
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2619)</u>	<i>Pag.</i> 150
<u>Decisione (PESC) 2017/1860 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE2620).....</u>	<i>Pag.</i> 153

Publicati nel n. L 2651 del 16 ottobre 2017

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GUL 6 dell'11 gennaio 2017) (17CE2621)</u>	<i>Pag.</i> 158
<i>Publicato nel n. L 261 del 11 ottobre 2017</i>	
<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture) (GUL 236 del 14 settembre 2017) (17CE2622).....</u>	<i>Pag.</i> 161
<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GUL 100 del 12 aprile 2017) (17CE2623).....</u>	<i>Pag.</i> 161
<i>Publicati nel n. L 264 del 13 ottobre 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 295/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1806]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione, del 22 maggio 2015, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 0819**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione, del 22 maggio 2015 (GUL 129 del 27.5.2015, pag. 28).»

Articolo 2


I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/819 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 129 del 27.5.2015, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

17CE2566



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 296/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1310 della Commissione, del 28 luglio 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) di tutto il territorio della Croazia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1310**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1310 della Commissione, del 28 luglio 2015 (GU L 200 del 30.7.2015, pag. 17).»


2. Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1356**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015 (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5).»*Articolo 2*I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1310 e (UE) 2015/1356 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.2015, pag. 17.⁽²⁾ GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

17CE2567



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 297/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1808]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, clorantraniliprololo, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotriammatto e trinexapac in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimate, clofentezina, etefon, etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e tau-fluvalinato in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 174 del 3.7.2015, pag. 43.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di *Trichoderma polysporum* ceppo IMI 206 039, *Trichoderma asperellum* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente *T. harzianum*) ceppi IMI 206 040 e T11, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, *Trichoderma gamsii* (precedentemente *T. viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma asperellum* ceppo T34, *Trichoderma atroviride* ceppo I-1237, geraniolo, timolo, saccarosio, solfato ferrico [solfato di ferro (III)], solfato ferroso [solfato di ferro (II)] e acido folico in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0845**: Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015 (GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0846**: Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0868**: Regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015 (GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0896**: Regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell'11 giugno 2015 (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0845**: Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015 (GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0846**: Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0868**: Regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015 (GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1),
- **32015 R 0896**: Regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell'11 giugno 2015 (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/845, (UE) 2015/846, (UE) 2015/868 e (UE) 2015/896 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 298/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, dimossistrobina, fluossipir, metossifenozide, metrafenone, oxadiargil e tribenuron in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1040**: Regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1040**: Regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 10).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2015/1040 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 299/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam e pendimetalin in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32015 R 1101**: Regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 27),

— **32015 R 1200**: Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32015 R 1101**: Regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 27),

— **32015 R 1200**: Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1101 e (UE) 2015/1200 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 181 del 9.7.2015, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 300/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1811]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nne [regolamento di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnf. **32015 R 1609**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17).

12nng. **32015 R 1610**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1609 e (UE) 2015/1610 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 301/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumate-tralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nng [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12nnh. **32015 R 1726**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14).

⁽¹⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21.


⁽⁴⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56.

⁽⁸⁾ GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58.



- 12nni. **32015 R 1727**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17).
- 12nnj. **32015 R 1728**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21).
- 12nnk. **32015 R 1729**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24).
- 12nnl. **32015 R 1730**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27).
- 12nnm. **32015 R 1731**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33).
- 12nnn. **32015 D 1736**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56).
- 12nno. **32015 D 1737**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1726, (UE) 2015/1727, (UE) 2015/1728, (UE) 2015/1729, (UE) 2015/1730 e (UE) 2015/1731 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1736 e (UE) 2015/1737 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 302/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nno [decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12nnp. **32015 D 1751**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 15).»

*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1751 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 303/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1814]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1221**: Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015 (GUL 197 del 25.7.2015, pag. 10).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/1221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GUL 197 del 25.7.2015, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 304/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1815]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1392**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34).»

2. Dopo il punto 13zzzzzzh [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzi. **32015 R 1392**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(1) GUL 215 del 14.8.2015, pag. 34.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 305/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1816]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1396 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la sostanza attiva *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva florasulam in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 1396**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1396 della Commissione, del 14 agosto 2015 (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 1),
- **32015 R 1397**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015 (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3).»

2. Dopo il punto 13zzzzzi [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione] è inserito il seguente punto:


- «13zzzzzj. **32015 R 1397**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva florasulam in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1396 e (UE) 2015/1397 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 216 del 15.8.2015, pag. 1.⁽²⁾ GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

17CE2576



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 306/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1817]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 251/2014 abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 9a [regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione] è inserito il seguente testo:

«9b. **32014 R 0251**: Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui all'articolo 34, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»


2. Il testo del punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 251/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 307/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1818]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 4 m [regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«4n. **32013 R 0665**: Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).»

2. Al punto 6d [regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0666**: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013 (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

3. Dopo il punto 6 h [regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:


«6i. **32013 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

6j. **32013 R 0666**: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

⁽¹⁾ GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.



4. Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

5. Al punto 12 [regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11 m [regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«11n. **32013 R 0665**: Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1) ⁽¹⁾».

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

2. Al punto 26e [regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0666**: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013 (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

3. Dopo il punto 26i [regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«26j. **32013 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

26k. **32013 R 0666**: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

4. Al punto 31 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»


5. Al punto 35 [regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 617/2013, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 e del regolamento (UE) n. 666/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 308/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1819]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «4o. **32014 R 1254**: Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27).»

Articolo 2

Dopo il punto 11n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «11o. **32014 R 1254**: Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 309/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1820]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4o [regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- 4p. **32015 R 1186**: Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).
- 4q. **32015 R 1187**: Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).
- 4r. **32015 R 1094**: Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2).»

Articolo 2

Dopo il punto 11o [regolamento (UE) n. 1254/2014 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:


- «11p. **32015 R 1186**: Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).

⁽¹⁾ GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2.



- 11q. **32015 R 1187**: Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).

- 11r. **32015 R 1094**: Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1186, (UE) 2015/1187 e (UE) 2015/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 310/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1821]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 4r [regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione] del capitolo IV sono inseriti i seguenti punti:
 - «4s. **32013 R 0811**: Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).
 - 4t. **32013 R 0812**: Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).»
2. Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»
3. Al punto 15 [regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:


«, modificato da:

— **32013 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83.



Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11r [regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«11s. **32013 R 0811**: Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

11t. **32013 R 0812**: Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

2. Al punto 31 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

3. Al punto 38 [regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0801**: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 801/2013 e dei regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 e (UE) n. 812/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 311/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1822]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 abroga la direttiva 2002/40/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1. dopo il punto 4 t (Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«4u. **32014 R 0065**: Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26.»

2. Dopo il punto 6 j (Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«6k. **32014 R 0066**: Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).»

3. Il testo del punto 4 g (Direttiva 2002/40/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11 t (Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:


«11u. **32014 R 0065**: Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Elencato a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.



2. Dopo il punto 26k (Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«26l. **32014 R 0066**: Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GUL 29 del 31.1.2014, pag. 33).»

3. Il testo del punto 11 g (Direttiva 2002/40/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, rettificato dalla GUL 61 del 5.3.2015, pag. 26, e del regolamento (UE) n. 66/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 312/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1823]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6k (Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione) del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6l. **32014 R 1253**: Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).»

Articolo 2

Dopo il punto 26l (Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«26m. **32014 R 1253**: Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1253/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 313/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1824]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 6 g (Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione) e 11 (Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1428**: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

2. Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1428**: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 26 h (Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:


«, modificato da:

— **32015 R 1428**: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

2. Ai punti 33 (Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione) e 34 (Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«— **32015 R 1428**: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.



Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2015/1428 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL CCOMITATO MISTO SEE
N. 314/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1825]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/114/UE della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, come rettificata nella GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 32.
- (2) Alla stregua della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, neppure la decisione 2013/114/UE si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 45 (Decisione 2011/13/UE della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«46. **32013 D 0114**: Decisione 2013/114/UE della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 27), rettificata dalla GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 32.

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/114/UE, rettificata dalla GU L 8 dell'11.1.2014, pag. 32, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE


Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 62 del 6.3.2013, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 315/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/1826]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/520/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza pronunciata il 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 ⁽²⁾. Il riferimento alla decisione 2000/520/CE deve essere pertanto soppresso dall'accordo SEE.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5ec (Decisione 2000/520/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 215 del 25.8.2000, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 398 del 30.11.2015, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 316/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1827]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15a (direttiva 96/53/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 0719**: Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/719 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 317/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1828]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17kf (decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«17kg. **32015 R 0962**: Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/962 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 318/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1829]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 80/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 63 [regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32009 R 0080**: Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:


- a) all'articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Comunità” e “Commissione” leggasi “Stati EFTA”;
- b) l'articolo 8, paragrafo 2, non si applica agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA verificano l'applicazione di un trattamento discriminatorio o non equivalente ai vettori aerei degli Stati EFTA da parte di venditori di sistemi nei paesi terzi;
- c) all'articolo 11, paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dalla direttiva 95/46/CE, dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva, e dalle disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte” leggasi “dalla direttiva 95/46/CE e dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva”. All'articolo 11, paragrafo 9, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa nonché le disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte” leggasi “le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa”;
- d) agli articoli 13, 14, 15 e 16, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”, anziché “Corte di giustizia delle Comunità europee” leggasi “Corte EFTA” e anziché “articoli 81 e 82 del trattato” leggasi “articoli 53 e 54 dell'accordo SEE.”

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 80/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. 318/2015, dell'11 dicembre 2015, che integra il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, nell'accordo SEE

«Il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, abrogato, e il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardano, tra l'altro, il potere di irrogare ammende in uno specifico settore del diritto della concorrenza. L'integrazione del secondo regolamento lascia impregiudicate le soluzioni istituzionali relative a futuri atti che conferiscano il potere di irrogare ammende in settori che esulano dal diritto della concorrenza.»



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 319/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1830]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/633/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0633**: Decisione 2013/633/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013 (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/633/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 18.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 320/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1831]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13cae (direttiva 2009/90/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«13caf. **32015 D 0495**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/495 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 321/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1832]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ada (decisione 2010/769/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «21adb. **32015 D 0253**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/253 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1833 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Capón de Vilalba (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Capón de Vilalba» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Capón de Vilalba» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Capón de Vilalba» (IGP) è registrata.


La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 188 del 14.6.2017, pag. 26.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE2593



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1834 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2017****recante duecentosettantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 4 ottobre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO


Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi sono sostituiti per la seguente voce:

«Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.»

è sostituito dal seguente:

«Isnilon Totoni Hapilon (alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Cittadinanza: filippina. Indirizzo: a) Basilan, Filippine (indirizzo precedente fino al 2016), b) Lanao del Sur, Filippine (indirizzo dal 2016). Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: castani; altezza: 5 piedi e 6 pollici — 168 cm; peso: 120 libbre — 54 kg; corporatura: snella; carnagione: chiara; ha voglie sul viso. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.»

17CE2594



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1835 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2017****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 10 ottobre 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽²⁾, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
- (5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 10 ottobre 2017, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 ottobre 2017 i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 10 ottobre 2017		
Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (EUR/t)
1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro da seme	0,00
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità media, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità bassa, diverso da quello da seme	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA da seme	5,61
1002 90 00	SEGALA non destinata alla semina	5,61
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	5,61
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽³⁾	5,61
1007 10 90	SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina	5,61
1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina	5,61


⁽¹⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

⁽²⁾ Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)


	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco
Borsa	Minneapolis	Chicago
Quotazione	210,22	117,61
Premio sul Golfo	—	15,27
Premio sui Grandi Laghi	32,84	—

⁽¹⁾ Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam:	18,54 EUR/t
Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam:	39,59 EUR/t

17CE2595



REGOLAMENTO (UE) 2017/1836 DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2017****che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849.
- (2) L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017).
- (3) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti per quanto riguarda le importazioni di tessili della RPDC, le esportazioni di prodotti petroliferi nella RPDC, le imprese in partecipazione e il settore marittimo.
- (4) La decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte con l'UNSCR 2375 (2017).
- (5) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

¹⁾ GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

²⁾ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

³⁾ Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente

«La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;

- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente:

«La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

- 3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 quater

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater.

Articolo 16 quinquies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies.

Articolo 16 sexies

1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la transazione non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni;
- b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);
- c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
- d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.


2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 16 septies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio elencato nell'allegato XI sexies.

Articolo 16 octies

1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che le transazioni aggregate annue non eccedano l'ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo fra l'11 settembre 2016 e il 10 settembre 2017.



2. In deroga all'articolo 16 *septies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le transazioni non sono collegate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); e
- b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni.

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 16 *nonies*

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI *septies*, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 *decies*

1. In deroga all'articolo 16 *nonies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. In deroga all'articolo 16 *nonies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:

- a) l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e
- b) lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018.

3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.;

4) all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) costituire, mantenere o gestire un'impresa in partecipazione o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo.»;

5) all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

- «3. Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.»;

6) l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis


1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitto, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 ter

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»;



8) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.»;

9) all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai norma del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII e XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque disposizione successiva equivalente, sono stati riconosciuti dal Consiglio in quanto:

- a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;
- b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o
- c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»;

10) all'articolo 39, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV, se il comitato per le sanzioni ha così disposto»;

11) all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).»;

12) all'articolo 43, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016) o dal paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017); o»;

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

È vietato facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti che sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la RPDC o dalla RPDC.»;

14) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di queste risoluzioni»;



- 15) all'articolo 46, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) modificare le parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies e XI septies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;
- 16) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 17) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 18) l'allegato XI bis è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 19) l'allegato XI ter è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 20) è inserito l'allegato XI quater conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 21) è inserito l'allegato XI quinquies conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 22) è inserito l'allegato XI sexies conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- 23) è inserito l'allegato XI septies conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
- 24) l'allegato XIV è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE



ALLEGATO I

1. L'allegato II, parte VII, del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

«PARTE VII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;


2. le seguenti voci sono aggiunte all'allegato II del regolamento (UE) n. 2017/1509:

«PARTE VIII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

PARTE IX


Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).».



ALLEGATO II

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «2704 00 10» è sostituita dalla seguente:

«2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta»
-------	--



ALLEGATO III

Nell'allegato XI bis del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «ex 1902 20 30» è soppressa.


—



ALLEGATO IV

Nell'allegato XI *ter* del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 *quater*» sono sostituiti dai termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 *ter*».

—



ALLEGATO V


«ALLEGATO XI quater

Condensati e liquidi di gas naturale di cui all'articolo 16 quater

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice NC	Descrizione
2709 00 10	Condensati di gas naturale
2711 11	Gas naturale liquefatto»



ALLEGATO VI


«ALLEGATO XI quinquies

Prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 16 quinquies


NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

	Codice NC	Descrizione
	2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
	2710	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli
	2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
		Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
	2712 10	– Vaselina
	2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
Ex	2712 90	– Prodotti diversi dalla vaselina e dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Ex	2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
Ex	2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")
		Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.
		– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3403 11	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	3403 19	– – Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
		– Preparazioni diverse dalle preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
Ex	3403 91	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie



	Codice NC	Descrizione
Ex	3403 99	-- Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
		----- Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove
Ex	3824 99 92	----- in forma liquida a 20 °C
Ex	3824 99 93	----- Altro
Ex	3824 99 96	----- Altro
		Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3826 00 10	- Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)
	3826 00 90	- altro»



ALLEGATO VII


«ALLEGATO XI sexies

Petrolio greggio di cui all'articolo 16 septies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice NC	Descrizione
2709 00 90	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale)»



ALLEGATO VIII


«ALLEGATO XI septies

Tessili di cui all'articolo 16 nonies

NOTA ESPLICATIVA


I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

Capo	Descrizione
50	Seta
51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
52	Cotone
53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili
58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
60	Stoffe a maglia
61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci»



ALLEGATO IX

Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1, e misure applicabili come specificato dal comitato per le sanzioni».

17CE2596

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1837 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 515/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Pera dell'Emilia Romagna» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 515/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)] (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 5).⁽⁴⁾ GU C 191 del 16.6.2017, pag. 34.

DECISIONE (PESC) 2017/1838 DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR 2375 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione sia per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare di Corea («RPDC») il 2 settembre 2017 sia per il pericolo che le attuali attività legate al nucleare e ai missili balistici condotte dalla RPDC rappresentano per la pace e la stabilità nella regione e al di fuori di essa. L'UNSC ha altresì riscontrato che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
- (3) L'UNSCR 2375 (2017) estende il divieto di esportazione e importazione di taluni beni da e verso la RPDC e le restrizioni agli investimenti nella RPDC.
- (4) L'UNSCR 2375 (2017) vieta altresì il rilascio di permessi di lavoro per cittadini della RPDC nella giurisdizione degli Stati membri.
- (5) L'UNSCR 2375 (2017) prevede inoltre il rafforzamento dell'interdizione marittima relativa a navi da carico.
- (6) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR 2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»;

¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



2) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 quater

1. È vietato l'approvvigionamento nella RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti), siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione preventiva secondo una valutazione caso per caso.

3. Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti) relativamente ai quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017 e fino al 10 dicembre 2017, purché tali importazioni e i relativi dettagli siano notificati al comitato delle sanzioni entro il 24 gennaio 2018»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di tutti i prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri.

3. Il paragrafo 2 non si applica per quanto riguarda la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri, per un quantitativo massimo di 500 000 barili durante un periodo iniziale di tre mesi che inizia il 1° ottobre 2017 e termina il 31 dicembre 2017 e per un quantitativo massimo di 2 000 000 di barili all'anno durante un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 e successivamente su base annua, a condizione che:

a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni 30 giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione; e

b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e


c) le operazioni di fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;


5) l'articolo seguente è inserito:

«Articolo 9 ter

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC, da parte di uno Stato membro in qualsiasi periodo di 12 mesi successivo all'11 settembre 2017, di un quantitativo di petrolio greggio che superi il quantitativo fornito, venduto o trasferito dallo Stato membro nel periodo di 12 mesi precedente a tale data.



2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia convenuto preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che il carico di petrolio greggio ha esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non è collegato ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
- 6) l'articolo seguente è inserito:
- «Articolo 9 quater
- Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso i territori degli Stati membri o in provenienza dai medesimi, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tutti i condensati e liquidi di gas naturale, siano essi originari o meno del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
- 7) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini di Stati membri o nei territori degli Stati membri con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC;»;
- 8) all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «3. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica alle imprese in partecipazione o alle entità cooperative, in particolare quelle consistenti in progetti infrastrutturali di pubblica utilità non commerciali che non generano profitti, approvate preventivamente dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.
4. Gli Stati membri chiudono le imprese in partecipazione o entità cooperative esistenti di detto tipo entro il 9 gennaio 2018 se l'impresa in partecipazione o l'entità cooperativa non è stata approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso. Lo Stato membro chiude altresì l'impresa in partecipazione o entità cooperativa esistente di detto tipo entro 120 giorni dal rigetto di una richiesta di approvazione da parte del comitato delle sanzioni.»;
- 9) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione.
- Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).
- Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.»;
- 10) all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;
- 11) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «9. Gli Stati membri vietano ai loro cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione, alle entità registrate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione e alle navi battenti la loro bandiera, di facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di beni o prodotti che vengono forniti, venduti o trasferiti verso la RPDC o dalla RPDC.»;



12) l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.
2. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato delle sanzioni, in coordinamento con lo Stato di approdo.
3. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede immediatamente, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla revoca della registrazione della nave.
4. Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).
5. Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.
6. L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016), al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017) e ai punti 6 e 8 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

13) l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis


1. Gli Stati membri non rilasciano permessi di lavoro ai cittadini della RPDC nella loro giurisdizione in relazione all'ammissione nei loro territori.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che l'impiego di cittadini della RPDC in uno Stato membro sia necessario per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).
3. Il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda i permessi di lavoro per i quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017.»;

14) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2375 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III;
- b) qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o
- c) qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).»;



15) il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6»;

16) l'allegato VI è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

17CE2598



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1839 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE

[notificata con il numero C(2017) 6672]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati.
- (2) Data la situazione della peste suina africana in Russia e in Bielorussia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/426/UE ⁽²⁾ recante misure che prevedono, tra l'altro, un'adeguata pulizia e disinfezione dei «veicoli per bestiame» che hanno trasportato animali vivi e che entrano nell'Unione da questi due paesi. Le stesse misure sono state estese all'Ucraina dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1752 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Moldova, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell'Unione dalla Moldova.
- (4) L'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola «Moldova» è aggiunta dopo la parola «Bielorussia».

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GUL 211 del 7.8.2013, pag. 5).

⁽³⁾ GUL 256 dell'1.10.2015, pag. 17.




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE2599



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1840 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2017

che modifica la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2017) 6719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
- (2) La decisione 2008/866/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani associato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A. Tale decisione, che stabilisce misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, doveva inizialmente essere applicata fino al 31 marzo 2009.
- (3) Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti per assicurare che fosse stato supplito alle carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi. Nel frattempo le misure di emergenza hanno dovuto essere prorogate fino a quando non fosse stata dimostrata l'efficacia delle azioni correttive. Ad oggi il periodo di applicazione della decisione è stato prorogato diverse volte, l'ultima volta fino al 30 novembre 2017 con la decisione di esecuzione della Commissione 2015/2022 ⁽³⁾.
- (4) Al fine di verificare se le garanzie più recenti fornite dalle autorità competenti peruviane fossero efficaci e sufficienti per revocare le misure di emergenza, un audit dei servizi della Commissione era previsto per il maggio 2017. Tuttavia, a causa dei gravi eventi climatici legati al fenomeno meteorologico «El Niño» che ha colpito il Perù nei mesi di marzo e aprile 2017 e dell'impatto che tali eventi hanno avuto sulla produzione di molluschi bivalvi in Perù, l'audit è stato posticipato al settembre 2017.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il periodo di applicazione della decisione 2008/866/CE. La proroga del periodo di applicazione della decisione n. 2008/866/CE potrebbe essere riveduta in base ai risultati dell'audit dei servizi della Commissione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2017» è sostituita dalla data «30 novembre 2018».

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2022 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 45).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE2600



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1841 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 6886]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (4) In funzione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità uno Stato membro interessato può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE.
- (5) Al fine di rafforzare la lotta contro la malattia, qualora l'indagine epidemiologica abbia individuato un grave rischio di diffusione della malattia, gli Stati membri interessati dovrebbero istituire ulteriori zone di restrizione sul loro territorio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2005/94/CE che comprendono, tra l'altro, la situazione geografica, l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame, i flussi della loro movimentazione e dei loro scambi nonché le attrezzature e il personale disponibili per attuare i controlli su tali zone.


⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 243 del 21.9.2017, pag. 14).

⁽⁵⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).




- (6) L'articolo 32 di tale direttiva stabilisce inoltre che l'autorità competente possa disporre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza siano applicate, totalmente o parzialmente, all'interno delle ulteriori zone di restrizione.
- (7) Per motivi di chiarezza e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione gli Stati membri, i paesi terzi e le parti interessate, anche tali ulteriori zone di restrizione dovrebbero essere oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 ed elencate nel relativo allegato. È opportuno che detto allegato stabilisca la data per il mantenimento dell'applicazione delle misure di protezione nelle ulteriori zone di restrizione, tenendo conto della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (8) Gli Stati membri interessati dovrebbero vietare la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, salvo nei casi in cui gli Stati membri interessati autorizzino tali spedizioni a determinate condizioni.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽¹⁾ al fine di stabilire le condizioni per la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione, tenendo conto del basso rischio che tale prodotto presenta per la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Condizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alla spedizione dallo Stato membro interessato in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (10) Agli Stati membri interessati dovrebbe essere altresì consentito di autorizzare la spedizione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione poiché è improbabile che esse trasmettano l'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altro pollame, soprattutto perché la loro superficie deve essere disinfettata prima della spedizione in altri Stati membri e gli incubatoi di origine e di destinazione devono rispettare le norme di igiene prescritte dall'allegato II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata al fine di stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri di spedizione interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere una nuova parte C in cui siano elencate le ulteriori zone di restrizione istituite dallo Stato membro interessato, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e indicata la durata delle restrizioni applicabili in tali zone.
- (13) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione ⁽³⁾ al fine di prorogare la data di applicazione fino al 31 dicembre 2017.
- (14) Dato il crescente rischio di comparsa stagionale della malattia all'interno dell'Unione, le misure da applicarsi nelle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione potrebbero protrarsi dopo tale data in caso di comparsa di ulteriori focolai nell'Unione. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 maggio 2018.
- (15) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽²⁾ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:

1) l'articolo 1, secondo comma, è sostituito dai seguenti commi:

«La presente decisione stabilisce inoltre a livello di Unione le ulteriori zone di restrizione da istituire negli Stati membri interessati quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone.

La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova dagli Stati membri interessati.»;

2) all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

3) dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti articoli 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

«Articolo 3 ter

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) le ulteriori zone di restrizione istituite dalle loro autorità competenti, quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato della presente decisione;

b) le misure da applicarsi nelle ulteriori zone di restrizione, quali previste dall'articolo 32 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone di restrizione di cui alla parte C dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3 quater

1. Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi, alle seguenti condizioni, il trasporto diretto dei seguenti prodotti:

a) pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) uova da cova che soddisfano le seguenti condizioni:

i) provengono da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti, ubicati al di fuori delle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato;

ii) una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione degli stabilimenti riconosciuti nelle 72 ore precedenti la spedizione ha avuto esito favorevole;


iii) le uova da cova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spedizione, in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Il trasporto delle spedizioni dei pulcini di un giorno e delle uova da cova di cui al paragrafo 1 è effettuato senza indebito ritardo in veicoli, container o scatole, a seconda dei casi, che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.

Articolo 3 quinquies

Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e stabiliti nel suo allegato IV, che accompagnano le spedizioni in altri Stati membri dei pulcini di un giorno e delle uova da cova di cui agli articoli 3 bis e 3 quater della presente decisione, riportino la seguente frase:

“La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione”.»;




- 4) all'articolo 5, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2018»;
- 5) l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Dopo la parte B dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 è aggiunta la seguente parte C:


«PARTE C

Stato membro:

Ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati di cui all'articolo 3 *ter*:

Stato membro: area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
	xx.xx.201x»

17CE2601



DECISIONE (UE) 2017/1842 DEL CONSIGLIO**del 9 ottobre 2017****relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno creato opportunità senza precedenti di aggregazione e combinazione di contenuti provenienti da fonti differenti. La tendenza verso una società dell'informazione e della conoscenza incide sulla vita di tutti i cittadini dell'Unione, consentendo loro di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
- (2) Le informazioni del settore pubblico sono un'importante fonte di conoscenza ed innovazione nel settore privato, a sostegno della creazione di migliori servizi digitali per i cittadini e le imprese di tutta Europa.
- (3) Il Consiglio e le altre istituzioni dell'UE raccolgono, producono e diffondono una vasta gamma di informazioni relative alle politiche e ai settori di attività dell'Unione. Le istituzioni dell'UE detengono documenti che potrebbero essere riutilizzati in prodotti e servizi digitali e diventare un'utile fonte di contenuti per le imprese e i cittadini.
- (4) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico negli Stati membri e incoraggia gli Stati membri a spingersi oltre tali norme minime e ad adottare politiche di apertura dei dati.
- (5) In seguito all'adozione della decisione 2011/833/UE della Commissione ⁽²⁾, nel 2012 la Commissione europea ha istituito un portale Open Data dell'Unione europea («POD dell'UE»), che vuole essere il punto unico di accesso ai dati prodotti dalle istituzioni dell'UE e dagli altri organi dell'Unione.
- (6) Nel giugno 2013 l'Unione ha avallato la Carta dei dati aperti del G8 e si è impegnata ad attuare una serie di attività in materia di dati aperti individuate nel piano d'azione collettivo del G8 ai sensi di tale Carta.
- (7) Nelle sue conclusioni del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha riconosciuto i dati aperti come una risorsa non sfruttata con enormi potenzialità per la costruzione di società più forti e più interconnesse, in grado di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e ha invitato a promuovere attivamente il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

⁽²⁾ Decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).



- (8) Nelle sue conclusioni del 2 marzo 2015, il Consiglio evidenziava che il pieno ed efficiente utilizzo di strumenti e servizi quali i dati aperti può stimolare il miglioramento della produttività e dei servizi e dovrebbe essere agevolato. Inoltre, nelle conclusioni del 29 maggio 2015, il Consiglio incoraggiava lo sviluppo di un ambiente politico favorevole ai dati nell'Unione che promuova l'interoperabilità, l'utilizzo e il riutilizzo di dati delle amministrazioni pubbliche a fini di ricerca e innovazione, garantendo al tempo stesso la necessaria protezione dei dati.
- (9) Il POD dell'UE contiene attualmente numerose serie di dati e collegamenti ai portali di dati aperti degli Stati membri. Il Consiglio ha partecipato all' EU ODP dal 2015 usando le tre serie di dati seguenti: metadati del registro pubblico del Consiglio, metadati delle domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e le votazioni del Consiglio sugli atti legislativi.
- (10) Ad oggi, il Consiglio ha partecipato al POD dell'UE nell'ambito di progetti pilota. Dato che tali progetti pilota sono stati coronati da successo, dovrebbe essere stabilita una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio al fine di valorizzare e massimizzare l'esperienza finora acquisita e consentire al Consiglio di definire le condizioni applicabili alla pubblicazione e al riutilizzo dei suoi documenti.
- (11) Una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio migliorerebbe il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico, porterebbe ad una diffusione e ad un utilizzo più ampi delle informazioni riguardanti l'Unione, migliorerebbe la reputazione del Consiglio in termini di apertura e trasparenza e rafforzerebbe la responsabilizzazione del Consiglio come istituzione pubblica.
- (12) È opportuno che la politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio promuova lo sviluppo di strumenti e applicazioni che siano di ausilio agli utenti nella ricerca e nell'individuazione dei documenti destinati al riutilizzo.
- (13) La presente decisione non si applica ai documenti di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o dei regimi dei diritti di accesso in vigore negli Stati membri.
- (14) Il diritto di accesso ai documenti del Consiglio rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati personali, nonché le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE e dovrebbe essere attuata e applicata in conformità di tali norme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e obiettivo


1. La presente decisione stabilisce una politica di apertura dei dati del Consiglio («politica di apertura dei dati») definendo i principi, le condizioni e le limitazioni applicabili al riutilizzo nonché gli strumenti pratici per agevolare il riutilizzo di documenti detenuti e prodotti dal Consiglio, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1.
2. La politica di apertura dei dati si propone gli obiettivi seguenti:
 - a) migliorare il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico e
 - b) agevolare un ampio riutilizzo delle informazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio che sono stati resi pubblici dal Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43).



2. La presente decisione non si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo:

- a) dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; o
- b) dei regimi dei diritti di accesso esistenti negli Stati membri.

3. La presente decisione non pregiudica ed è attuata e applicata in conformità:

- a) delle norme riguardanti la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001; e
- c) delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare della decisione 2013/488/(UE) del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «documento»:
 - a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio;
 - b) qualsiasi parte di tale contenuto;
- 2) «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti;
- 3) «dati personali»: i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
- 4) «formato aperto»: un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
- 5) «formato a lettura ottica»: formato strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare in maniera affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna.

Articolo 4

Principi generali

Il segretariato generale del Consiglio («SGC») provvede affinché i documenti siano messi a disposizione per il riutilizzo:

- a) di tutti;
- b) senza che sia necessario presentare una domanda individuale;
- c) a titolo gratuito e
- d) sia per fini commerciali che non commerciali.

Articolo 5

Diritti esclusivi e non discriminatori

1. Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



2. Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.

Articolo 6

Condizioni per il riutilizzo

1. I documenti sono messi a disposizione per il riutilizzo alle seguenti condizioni:
 - a) l'obbligo per il riutilizzatore di indicare a fonte dei documenti;
 - b) l'obbligo di non alterare il senso o il messaggio originali dei documenti; e
 - c) l'esclusione della responsabilità del Consiglio per ogni conseguenza derivante dal riutilizzo.
2. Se necessario, il SGC può applicare altre condizioni a un determinato tipo di documenti.
3. L'SGC prende le misure adeguate per proteggere i diritti, gli interessi e l'immagine pubblica del Consiglio in tutte le sedi appropriate.

Articolo 7

Formati disponibili

1. L' SGC mette a disposizione i documenti:
 - a) in qualsiasi formato o versione linguistica esistenti detenuti dal Consiglio;
 - b) in Internet e
 - c) ove possibile e opportuno, in formato aperto e a lettura ottica.
2. L'SGC non è obbligato a:
 - a) creare, adeguare o aggiornare i documenti;
 - b) fornire estratti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate che vanno al di là della semplice manipolazione;
 - c) tradurre i documenti in versioni linguistiche ufficiali diverse da quelle già disponibili o
 - d) continuare a produrre determinati tipi di documenti o conservare i documenti in un dato formato in vista del loro riutilizzo.

Articolo 8

Relazione

Entro il 10 ottobre 2022, l'SGC presenta al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, comprese le misure di attuazione adottate dall'SGC al fine di rendere i documenti disponibili per il riutilizzo in formato aperto e a lettura ottica.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. KIISLER



DECISIONE (UE) 2017/1843 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla nomina di un membro e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ilpo HAALISTO.
- (3) Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Veikko KUMPUMÄKI, della sig.ra Hannele LUUKKAINEN e del sig. Antero SAKSALA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Ilpo HELTIMOINEN, *Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen*,

b) quali supplenti:

— sig.ra Terhi KOULUMIES, *Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen*,— sig. Jari ANDERSSON, *Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen*,— sig. Mikko AALTONEN, *Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio


Il presidente

S. KIISLER

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2017/1844 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rogier VAN DER SANDE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra J. (Jeannette) BALJEU, *Gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. KIISLER

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1845 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 6910]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito disposizioni per l'istituzione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, al fine di rafforzare la lotta contro la malattia laddove si presenta un rischio maggiore di diffusione del virus, e per la spedizione di pulcini di un giorno e di uova da cova da tali zone in altri Stati membri nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. L'allegato è stato modificato al fine di includervi ulteriori zone di restrizione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

- (6) Dopo la modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1593, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto.
- (9) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:


«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795	5.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	21.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	20.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	19.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	20.10.2017*

2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550	Dall'1.10.2017 al 9.10.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550	9.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795	Dal 6.10.2017 al 14.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.64795	14.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	Dal 22.10.2017 al 30.10.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	Dal 20.10.2017 al 28.10.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	Dal 21.10.2017 al 29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848	30.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548	29.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676	28.10.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0041) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331	29.10.2017»

3) nella parte C è inserita la voce seguente relativa all'Italia:

«Stato membro: Italia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ACQUAFREDDA (BS) — Comune di CALCINATO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CALVISANO (BS): — Comune di CARPENEDOLO (BS) — Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ISORELLA (BS) — Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTICHIARI (BS) — Comune di POZZOLENGO (BS): a sud dell'autostrada A4 — Comune di REMEDELLO (BS) — Comune di VISANO (BS) — Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) — Comune di ASOLA (MN) — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN) — Comune di BIGARELLO (MN) — Comune di BORGO VIRGILIO (MN) — Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN) 	30.11.2017»



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BOZZOLO (MN) — Comune di CANNETO SULL'OGGIO (MN) — Comune di CARBONARA DI PO (MN) — Comune di CASALMORO (MN) — Comune di CASALOLDO (MN) — Comune di CASALROMANO (MN) — Comune di CASTEL D'ARIO (MN) — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) — Comune di CASTELBELFORTE (MN) — Comune di CASTELLUCCHIO (MN) — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) — Comune di CAVRIANA (MN) — Comune di CERESARA (MN) — Comune di COMMESSAGGIO (MN) — Comune di CURTATONE (MN) — Comune di DOSOLO (MN) — Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) — Comune di GAZZUOLO (MN) — Comune di GOITO (MN) — Comune di GONZAGA (MN) — Comune di GUIDIZZOLO (MN) — Comune di MAGNACAVALLLO (MN) — Comune di MANTOVA (MN) — Comune di MARCARIA (MN) — Comune di MARIANA MANTOVANA (MN) — Comune di MARMIROLO (MN) — Comune di MEDOLE (MN) — Comune di MOGLIA (MN) — Comune di MONZAMBANO (MN) — Comune di MOTTEGGIANA (MN) — Comune di OSTIGLIA (MN) — Comune di PEGOGNAGA (MN) — Comune di PIEVE DI CORIANO (MN) — Comune di PIUBEGA (MN) — Comune di POGGIO RUSCO (MN) — Comune di POMPONESCO (MN) — Comune di PONTI SUL MINCIO (MN) — Comune di PORTO MANTOVANO (MN) — Comune di QUINGENTOLE (MN) — Comune di QUISTELLO (MN) — Comune di REDONDESCO (MN) — Comune di REVERE (MN) — Comune di RIVAROLO MANTOVANO (MN) 	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RODIGO (MN) — Comune di RONCOFERRARO (MN) — Comune di ROVERBELLA (MN) — Comune di SABBIONETA (MN) — Comune di SAN BENEDETTO PO (MN) — Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) — Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) — Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) — Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN) — Comune di SCHIVENOGLIA (MN) — Comune di SERMIDE E FELONICA (MN) — Comune di SERRAVALLE A PO (MN) — Comune di SOLFERINO (MN) — Comune di SUSTINENTE (MN) — Comune di SUZZARA (MN) — Comune di VIADANA (MN) — Comune di VILLA POMA (MN) — Comune di VILLIMPENTA (MN) — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN) — Comune di BAONE (PD) — Comune di BARBONA (PD) — Comune di CARCERI (PD) — Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD) — Comune di CASTELBALDO (PD) — Comune di CERVARESE SANTA CROCE (PD) — Comune di CINTO EUGANEO (PD) — Comune di ESTE (PD) — Comune di GRANZE (PD) — Comune di LOZZO ATESTINO (PD) — Comune di MASI (PD) — Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD) — Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD) — Comune di MERLARA (PD) — Comune di MONTAGNANA (PD) — Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD) — Comune di PIACENZA D'ADIGE (PD) — Comune di PONSIO (PD) — Comune di ROVOLON (PD) — Comune di SALETTO (PD) — Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD) — Comune di SANT'ELENA (PD) — Comune di SANT'URBANO (PD) — Comune di TEOLO (PD) 	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di URBANA (PD) — Comune di VESCOVANA (PD) — Comune di VIGHIZZOLO D'ESTE (PD) — Comune di VILLA ESTENSE (PD) — Comune di VO' (PD) — Comune di BERGANTINO (RO) — Comune di CASTELNOVO BARIANO (RO) — Comune di MELARA (RO) — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR) — Comune di ANGIARI (VR) — Comune di ARCOLE (VR) — Comune di BELFIORE (VR) — Comune di BEVILACQUA (VR) — Comune di BONAVIGO (VR) — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR) — Comune di BOVOLONE (VR) — Comune di BUTTAPIETRA (VR) — Comune di CALDIERO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CASALEONE (VR) — Comune di CASTAGNARO (VR) — Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) — Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CEREA (VR) — Comune di COLOGNA VENETA (VR) — Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CONCAMARISE (VR) — Comune di ERBÈ (VR) — Comune di GAZZO VERONESE (VR) — Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR) — Comune di ISOLA RIZZA (VR) — Comune di LAVAGNO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LEGNAGO (VR) — Comune di MINERBE (VR) — Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MOZZECANE (VR) — Comune di NOGARA (VR) — Comune di NOGAROLE ROCCA (VR) — Comune di OPPEANO (VR) — Comune di PALÙ (VR) — Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR) — Comune di PRESSANA (VR) — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR) 	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ROVERCHIARA (VR) — Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR) — Comune di SALIZZOLE (VR) — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) — Comune di SANGUINETTO (VR) — Comune di SOAVE (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SOMMACAMPAGNA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SONA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SORGÀ (VR) — Comune di TERRAZZO (VR) — Comune di TREVENZUOLO (VR) — Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR) — Comune di VERONA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VERONELLA (VR) — Comune di VIGASIO (VR) — Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR) — Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR) — Comune di ZEVIO (VR) — Comune di ZIMELLA (VR) — Comune di AGUGLIARO (VI) — Comune di ALBETTONE (VI) — Comune di ALONTE (VI) — Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ARCUGNANO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ASIGLIANO VENETO (VI) — Comune di BARBARANO VICENTINO (VI) — Comune di BRENDOLA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VR) — Comune di CASTEGNERO (VI) — Comune di GAMBELLARA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LONGARE (VI) — Comune di LONIGO (VI) — Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTEGALDA (VI) — Comune di MONTEGALDELLA (VI) — Comune di MOSSANO (VI) — Comune di NANTO (VI) — Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) 	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di ORGIANO (VI) — Comune di POJANA MAGGIORE (VI) — Comune di SAREGO (VI) — Comune di SOSSANO (VI) — Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VAL LIONA (VI) — Comune di VICENZA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VILLAGA (VI) — Comune di ZOVENCEDO (VI)	

17CE2605



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1846 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato i massimali nazionali annui per taluni regimi di pagamenti diretti nel 2017.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 fissa un massimale per il pagamento ridistributivo in Portogallo in conformità della decisione del Portogallo di applicare il pagamento ridistributivo a partire dall'anno di domanda 2017. Successivamente è emerso che la dotazione finanziaria notificata dal Portogallo ometteva una parte della spesa prevista nell'ambito di tale regime. Al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo del regime di aumentare il sostegno per i primi ettari di un'azienda, la dotazione finanziaria per il pagamento ridistributivo in Portogallo nel 2017 dovrebbe quindi essere aumentata.
- (3) Pertanto, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale per il regime di pagamento di base in Portogallo nel 2017 dovrebbe essere ridotto di conseguenza.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272.
- (5) Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi dalla stessa data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 è così modificato:

- 1) al punto I, la voce relativa al Portogallo è sostituita da quanto segue:

«Portogallo	267 437»
-------------	----------

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1272 della Commissione, del 14 luglio 2017, che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 5).

2) al punto III, la voce relativa al Portogallo è sostituita da quanto segue:

«Portogallo	23 050»
-------------	---------

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE2606



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1847 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2017

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Crișaneî (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Dealurile Crișaneî», presentata dalla Romania a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Dealurile Crișaneî» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 197 del 21.6.2017, pag. 12.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1848 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2017

che approva una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Zarandului (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Dealurile Zarandului», presentata dalla Romania in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare, in applicazione dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) È pertanto opportuno approvare la modifica del disciplinare in conformità dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Dealurile Zarandului» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 197 del 21.6.2017, pag. 3.



DECISIONE (UE) 2017/1849 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Národná banka Slovenska

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, dell'8 settembre 2017, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska (BCE/2017/27) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Národná banka Slovenska, Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., è giunto a scadenza a seguito dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni della Národná banka Slovenska a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.
- (3) La Národná banka Slovenska ha selezionato Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020 con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari dal 2021 al 2023,
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato di nominare Deloitte Audit s.r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:


«16. Deloitte Audit s.r.o. è approvato come revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2020.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione

⁽¹⁾ GU C 310 del 19.9.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).



Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÖNISTE

17CE2609



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1850 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 6774]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di detta decisione («gli Stati membri interessati»). Nelle parti da I a IV dell'allegato sono elencate le zone degli Stati membri interessati, sulla base della loro situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana.
- (2) Tra le misure di protezione di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE rientrano restrizioni della spedizione di partite di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate in determinate parti dell'allegato della decisione.
- (3) Inoltre, la decisione di esecuzione 2014/709/UE stabilisce misure di protezione riguardanti in modo specifico i suini selvatici e le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici di alcune zone elencate nel suo allegato.
- (4) Al fine di adattare le misure di protezione previste dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE all'evoluzione della situazione epidemiologica nelle diverse zone elencate nel suo allegato, è opportuno prevedere alcune deroghe alle restrizioni stabilite in tale decisione di esecuzione per determinati tipi di prodotti suini provenienti dalle zone elencate nelle diverse parti dell'allegato suddetto. Tali deroghe devono tener conto dei diversi livelli di rischio posti dai diversi tipi di prodotti suini ed essere inoltre in linea con le attuali misure di attenuazione dei rischi per la loro importazione in relazione alla peste suina africana, di cui al capo 15.1 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁾. La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe inoltre prevedere ulteriori misure di salvaguardia qualora siano concesse tali deroghe.


⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (<http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>).



- (5) La spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione di suini vivi, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi. La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto prevedere una deroga per la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte II del suo allegato, a condizione che siano applicate specifiche misure di attenuazione dei rischi.
- (6) Tra le misure di attenuazione dei rischi dovrebbe figurare la prescrizione che i suini vivi destinati alla macellazione immediata spediti da un'azienda situata in una zona elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE (l'azienda di spedizione) debbano provenire da un'unica, distinta azienda da riproduzione cui sia stata concessa l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per l'invio di tali suini all'azienda di spedizione, e che l'azienda da riproduzione sia situata in una zona elencata nella parte I o II del suo allegato (l'azienda da riproduzione). Inoltre, l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dovrebbero disporre di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente.
- (7) La spedizione di diversi tipi di prodotti suini presenta diversi livelli di rischio di diffusione della peste suina africana. L'attuale edizione del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali prevede una maggiore flessibilità per la spedizione di sperma suino proveniente da zone soggette a restrizioni a causa della peste suina africana. Di conseguenza, talune misure di protezione riguardanti la spedizione di sperma di suini di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero essere soppresse.
- (8) Le misure di protezione di cui all'articolo 15 della decisione di esecuzione 2014/709/UE riguardanti la spedizione di partite di carni di suini selvatici dagli Stati membri interessati dovrebbero essere aggiornate tenendo conto del livello di rischio rappresentato da tali carni. Le carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione dovrebbero poter essere spedite verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi per la movimentazione di tali carni all'interno dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, con un rischio trascurabile di trasmissione della malattia.
- (9) Dal giugno 2017, diversi casi di peste suina africana nei cinghiali sono stati registrati nel distretto (okres) di Zlin nella Repubblica ceca. Le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/1162 (1) e (UE) 2017/1437 (2) sono state adottate in risposta a tali casi, e si applicano fino al 30 settembre 2017. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (10) Alcune zone dell'Estonia e della Polonia sono attualmente elencate nelle parti I, II e III dell'allegato della decisione 2014/709/UE. Dall'agosto 2016 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone dell'Estonia e della Polonia che attualmente figurano nella parte III di tale allegato. Il controllo delle misure di biosicurezza nelle aziende di tali zone è stato inoltre attuato in maniera soddisfacente, in base ai programmi nazionali per la biosicurezza volti a prevenire la propagazione del virus. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in tali Stati membri.
- (11) Nel settembre 2017 sono stati osservati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali nei powiecie sokólski e sejneński in Polonia, in zone che attualmente figurano nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (12) Nel settembre 2017 si sono verificati alcuni focolai di peste suina africana in suini domestici nei comuni (novads) di Cesu e Saldus in Lettonia, nei comuni distrettuali (rajono savivaldybė) di Panevezys, Pasvalys e Ukmerge in Lituania e nel powiecie siedlecki in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in una zona che attualmente figura nella parte I e nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Essi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe figurare nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (13) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia nella Repubblica ceca, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e, nel contempo, inutili perturbazioni

(1) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1162 della Commissione, del 28 giugno 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana nella Repubblica ceca (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 55).

(2) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1437 della Commissione, del 4 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca (GU L 205 dell'8.8.2017, pag. 87).



degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare inoltre che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia nei suddetti Stati membri.

- (14) Le zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali nella Repubblica ceca e in Polonia dovrebbero pertanto essere elencate nelle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (15) Inoltre, le zone specifiche dell'Estonia e della Polonia che attualmente figurano nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle quali non vi sono state recenti notifiche di focolai di peste suina africana, dovrebbero invece essere elencate nella parte II di tale allegato.
- (16) Le zone interessate dai recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lettonia, Lituania e Polonia dovrebbero inoltre essere elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, anziché nelle parti I e II di tale allegato.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:


- (1) è inserito il seguente articolo 3 *ter*:

«Articolo 3 *ter*

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato se destinati alla macellazione immediata

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione **immediata** da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato (l'azienda di spedizione) verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

- a) prima della spedizione, i suini siano rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni o dalla nascita;
- b) i suini siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3;
- c) tutti i suini presenti nell'azienda di spedizione provengano unicamente da una singola azienda da riproduzione situata nelle zone elencate nella parte I o II dell'allegato nel territorio dello stesso Stato membro (l'azienda da riproduzione);
- d) l'autorità competente abbia concesso l'autorizzazione preventiva per il trasferimento dei suini dall'azienda da riproduzione all'azienda di spedizione, sulla base di una valutazione dei rischi connessa alle misure di attenuazione dei rischi in vigore nell'azienda da riproduzione e nell'azienda di spedizione;
- e) l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dispongano entrambe di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente;
- f) l'autorità competente verifichi periodicamente, e almeno una volta ogni tre mesi, l'attuazione del programma comune di biosicurezza di cui alla lettera e);
- g) la partita di suini destinati alla macellazione immediata sia trasportata direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;




- h) l'autorità competente sia stata informata in anticipo dell'intenzione di inviare la partita di suini vivi al macello per la macellazione immediata;
 - i) il trasporto della partita di suini vivi verso il macello all'interno e attraverso zone situate al di fuori delle zone elencate nella parte II dell'allegato sia effettuato lungo rotte di trasporto specificate in anticipo e i veicoli utilizzati per il trasporto siano puliti, disinfettati e, se necessario, disinfestati il più presto possibile dopo lo scarico;
 - j) gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto della partita di suini vivi siano stati individualmente registrati presso l'autorità competente a tale scopo;
 - k) l'autorità competente sia sistematicamente informata di qualsiasi spedizione e arrivo di partite di suini vivi dalle aziende da riproduzione all'azienda di spedizione;
 - l) la sorveglianza nell'azienda di spedizione e nell'azienda da riproduzione sia rafforzata dall'applicazione, a tutti i suini di più di quattro mesi, delle procedure di cui al capitolo IV, parte A, punto 4 dell'allegato della decisione 2003/422/CE.»
- (2) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
- (3) all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati comprendenti zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 *ter*.»
- (4) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
- «In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni ottenute da suini selvatici dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro o verso altri Stati membri, a condizione che tali carni:
- a) siano state prodotte e trasformate in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE e sottoposte a trattamento termico come prescritto dalla lettera a) o d) dell'allegato III di tale direttiva;
 - b) siano soggette a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE;
 - c) siano corredate del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue: "Prodotti conformi alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione."»
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone in Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín.

2. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Brocēnu novads,
- Dobeles novada Penkules pagasts,
- Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,
- Kuldīgas novads,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Rundāles novada Svītenes un Viesturu pagasts,
- Saldus novada Ezeres, Jaunlutriņu, Kursišu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas, Zirņu un Šķēdes pagasts, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,



- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelių, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

w województwie podlaskim:


- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośl Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypłiszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- powiat augustowski,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki,
- gminy Sejny z miastem Sejny i Giby w powiecie sejneńskim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,
- powiat ostrowski.

w województwie lubelskim:

- gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
- gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,



- gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
- gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

PARTE II

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone in Repubblica ceca:

- okres Zlín.

2. Estonia


Le seguenti zone in Estonia:

- Harju maakond,
- IDA-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,
- Rapla maakond,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,
- Torgu vald,
- Viljandi maakond,
- Võru maakond.


3. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,



- Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,
- Auces novada Lielaucis un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novada Viksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Līgo pagasts,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvberzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,



- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēnu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Lazdukalna pagasts,
- Rundāles novada Rundāles pagasts,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,



- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

4. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 120 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 1205, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė: Žeminių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybės savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.



5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczel i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Krasnopol, Puńsk w powiecie sejneńskim,
- gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

w województwie mazowieckim:

- gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Komarówka Podlaska i Wołyn w powiecie radzyńskim,
- gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

PARTE III

1. Estonia


Le seguenti zone in Estonia:

- Audru vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Orissaare vald,
- Põide vald,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Apes novada Virešu pagasts,
- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vītiņu pagasts,
- Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novada Beļavas, Gaļgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,




- Iksķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novada Rugāju pagasts,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunaucis, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulūpītes,
- Vārkavas novads.

3. Lituānija

Le seguenti zone in Lituania:

- Anykščiu rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 120 ir į pietus nuo kelio Nr. 1205 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevežio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,



- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.


PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

17CE2610



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1851 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2017

che modifica l'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda i requisiti per la peste equina di cavalli registrati temporaneamente ammessi dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia e dalla Turchia, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2017) 6775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede, tra l'altro, che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da peste equina (*African Horse Sickness — AHS*) da due anni.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di durata inferiore a 90 giorni di cavalli registrati. L'allegato II, parte E, di detta decisione stabilisce un modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi elencati nel gruppo E, tra cui l'Algeria, il Kuwait, il Marocco, l'Oman, il Qatar, la Tunisia e la Turchia.
- (3) Conformemente alla risoluzione n. 27⁽⁴⁾ sul riconoscimento dello status sanitario dei paesi membri rispetto alla peste equina (*Recognition of the African Horse Sickness Status of Member Countries*) adottata dall'assemblea mondiale dei delegati dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) il 23 maggio 2017, l'Algeria, il Kuwait, il Marocco, l'Oman, il Qatar, la Tunisia e la Turchia figurano nell'elenco dei paesi membri dell'OIE esenti da peste equina.
- (4) I requisiti di isolamento e di prove per la diagnosi della peste equina precedenti all'esportazione dei cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nell'Unione dovrebbero pertanto essere adeguati nel modello di certificato sanitario per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E di cui all'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE, tenendo conto dello status ufficiale di paesi esenti da peste equina riconosciuto dall'OIE all'Algeria, al Kuwait, al Marocco, all'Oman, al Qatar, alla Tunisia e alla Turchia.
- (5) La decisione 2004/211/CE della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.
- (6) Le autorità competenti degli Emirati arabi uniti hanno chiesto l'autorizzazione all'importazione nell'Unione di ovuli ed embrioni della specie equina. Tali autorità hanno già presentato un certificato e un questionario per l'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni.


⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽⁴⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2017/A27_RESO_2017_AHS.pdf

⁽⁵⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).



- (7) Conformemente all'articolo 5 della decisione 2004/211/CE gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I di tale decisione, da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Gli Emirati arabi uniti sono già elencati tra quelli autorizzati all'ammissione temporanea di cavalli registrati, all'importazione di cavalli registrati e all'importazione di sperma di cavalli registrati.
- (8) Poiché gli Emirati arabi uniti soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di cavalli registrati e del loro sperma, e le autorità competenti di tali paesi hanno fornito informazioni soddisfacenti in merito all'approvazione di un gruppo di raccolta e di produzione degli embrioni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a importare ovuli ed embrioni di equidi provenienti da tale paese.
- (9) Le decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE dovrebbero quindi essere modificate di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2


L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

L'allegato II, parte E, della decisione 92/260/CEE è così modificato:

1) nella sezione III, lettera d), il primo trattino è sostituito dal seguente:


«— nel paese speditore

i) in isolamento ⁽³⁾ o

ii) nel caso in cui provenga dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia, dalla Turchia ⁽¹⁾ o dagli Emirati arabi uniti, in un luogo all'uopo designato e sotto controllo veterinario ⁽³⁾»;

2) nella sezione III, lettera i), quarto trattino, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione, ovvero il ⁽³⁾, con esito negativo se l'animale deve essere spedito dall'Algeria, dal Kuwait, dal Marocco, dall'Oman, dal Qatar, dalla Tunisia, dalla Turchia ⁽¹⁾ o dagli Emirati arabi uniti ⁽³⁾ ⁽⁴⁾».




ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:

«AE	Emirati arabi uniti	AE-0	Tutto il paese	E	X	X	X	—	—	X	—	—	X»
-----	---------------------	------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

17CE2611



DIRETTIVA (UE) 2017/1852 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017
sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) Le situazioni in cui diversi Stati membri interpretano o applicano in modo non uniforme le disposizioni degli accordi e delle convenzioni fiscali bilaterali o della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) ⁽³⁾ («convenzione sull'arbitrato dell'Unione»), possono creare seri ostacoli fiscali per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Essi creano un onere fiscale eccessivo per le imprese e possono provocare distorsioni economiche e inefficienze e avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e la crescita.
- (2) Per questo è necessario che nell'Unione esistano meccanismi che garantiscano l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di tali accordi o convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, in particolare di quelle che risultano in doppie imposizioni.
- (3) I meccanismi attualmente previsti dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione non sempre potrebbero consentire l'effettiva risoluzione di tali controversie in maniera tempestiva. L'attività di controllo condotta nel quadro dell'attuazione della convenzione sull'arbitrato dell'Unione ha evidenziato alcune importanti lacune, in particolare per quanto riguarda l'accesso, la durata e l'effettiva conclusione della procedura.
- (4) Al fine di creare un contesto fiscale più equo, è necessario potenziare le norme in materia di trasparenza e rafforzare le misure anti-elusione. Allo stesso tempo, nello spirito di un sistema fiscale equo, è necessario assicurare che i meccanismi di risoluzione delle controversie siano completi, efficaci e sostenibili. E inoltre

¹⁾ Parere del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

²⁾ Parere del 22 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


³⁾ GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.



necessario migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie per far fronte al rischio che aumenti il numero di controversie in materia di doppia o multipla imposizione con importi potenzialmente elevati, per il fatto che le amministrazioni fiscali hanno posto in essere pratiche di controllo più regolari e mirate.

- (5) È fondamentale introdurre un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in materia fiscale che garantisca la certezza del diritto e un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti, al fine di realizzare sistemi fiscali equi ed efficienti all'interno dell'Unione. I meccanismi di risoluzione delle controversie dovrebbero inoltre creare un quadro armonizzato e trasparente per risolvere le controversie e, in tal modo, offrire vantaggi a tutti i contribuenti.
- (6) La risoluzione delle controversie dovrebbe applicarsi alla diversa interpretazione e applicazione degli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione — specie alla diversa interpretazione e applicazione che risultano in doppie imposizioni. Ciò dovrebbe essere conseguito attraverso una procedura che preveda, come primo passo, la presentazione del caso alle autorità fiscali degli Stati membri interessati, al fine di risolvere la controversia utilizzando una procedura amichevole. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a ricorrere a forme alternative non vincolanti di risoluzione delle controversie, come ad esempio la mediazione o la conciliazione, durante le fasi finali del periodo coperto dalla procedura amichevole. Se entro un determinato periodo di tempo non viene raggiunto un accordo, il caso dovrebbe essere oggetto di una procedura di risoluzione delle controversie. La scelta del metodo per la risoluzione delle controversie dovrebbe essere flessibile tale da consentire il ricorso a strutture ad hoc o a strutture più permanenti. Le procedure di risoluzione delle controversie potrebbero assumere la forma di una commissione consultiva, composta da rappresentanti delle autorità fiscali interessate e personalità indipendenti, o potrebbero assumere la forma di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (la quale garantirebbe la flessibilità nella scelta dei metodi per la risoluzione delle controversie). Inoltre, se del caso, gli Stati membri potrebbero scegliere, mediante accordo bilaterale, al fine di risolvere la controversia in modo vincolante, di far ricorso a un'altra procedura di risoluzione delle controversie come la procedura arbitrale con «offerta finale» (altrimenti nota come arbitrato sulla «migliore ultima offerta»). Le autorità fiscali dovrebbero adottare una decisione finale vincolante in riferimento al parere di una commissione consultiva o di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
- (7) Il meccanismo migliorato di risoluzione delle controversie dovrebbe basarsi sui sistemi esistenti nell'Unione, compresa la convenzione sull'arbitrato dell'Unione. Tuttavia, l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere più ampio rispetto a quello della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, che si limita alle controversie in materia di prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito e sul capitale contemplate dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione. Nel contempo, i privati, le microimprese e le piccole e medie imprese dovrebbero avere minori oneri amministrativi quando utilizzano la procedura di risoluzione delle controversie. Oltre a quanto precede, è opportuno rafforzare la fase di risoluzione delle controversie. In particolare, è necessario prevedere un limite di tempo per la durata della procedura di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione e stabilire i termini e le condizioni della procedura per i contribuenti.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa è volta in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo e la libertà d'impresa.
- (10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di una procedura efficace ed efficiente per risolvere le controversie nel contesto del corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) È opportuno che la Commissione riesami l'applicazione della presente direttiva dopo un periodo di cinque anni e che gli Stati membri sostengano la Commissione fornendo il contributo necessario a tal fine,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce le norme relative a un meccanismo per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. Stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie. Ai fini della presente direttiva, per «questione controversa» si intende la questione che ha dato luogo alla controversia.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «autorità competente», l'autorità di uno Stato membro designata come tale dallo Stato membro interessato;
- b) «tribunale competente», l'organo giurisdizionale o altro organo di uno Stato membro designato come tale dallo Stato membro interessato;
- c) «doppia imposizione», l'applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti i) un onere fiscale aggiuntivo, ii) un aumento delle imposte dovute oppure iii) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili;
- d) «soggetto interessato», qualsiasi persona, incluso un privato, residente in uno Stato membro a fini fiscali e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa.

2. I termini non definiti nella presente direttiva, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito in quel momento dal relativo accordo o dalla relativa convenzione di cui all'articolo 1 che si applica alla data di ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dal diritto dello Stato membro interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di tale Stato membro prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato membro.


Articolo 3

Reclamo

1. I soggetti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo relativo a una questione controversa a ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati chiedendone la risoluzione. Il reclamo va presentato entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la questione controversa, indipendentemente dal fatto che i soggetti interessati utilizzino i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale di uno degli Stati membri interessati. I soggetti interessati presentano simultaneamente il reclamo con le medesime informazioni a ciascuna autorità competente e indicano nel reclamo gli altri Stati membri interessati. I soggetti interessati garantiscono che ciascuno Stato membro interessato riceva il reclamo in almeno una delle seguenti lingue:

- a) una delle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, conformemente al diritto nazionale; o
- b) qualsiasi altra lingua che lo Stato membro in questione accetti a tal fine.

2. Ciascuna autorità competente accusa ricevuta del reclamo entro due mesi dal suo ricevimento. Entro lo stesso termine ciascuna autorità competente comunica il ricevimento del reclamo anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Le autorità competenti si informano anche l'un l'altra contestualmente sulla o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni durante le relative procedure.



3. Il reclamo è accettato solo se, come primo passo, i soggetti interessati che lo presentano forniscono alle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati le seguenti informazioni:

- a) il (i) nome(i), l'(gli) indirizzo(i), il (i) numero(i) di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione dei soggetti interessati che hanno presentato il reclamo alle autorità competenti e di qualsiasi altra persona interessata;
- b) i periodi d'imposta interessati;
- c) informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze del caso (compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati e le altre parti interessate alle operazioni in questione, nonché i fatti stabiliti in buona fede in un accordo reciprocamente vincolante tra i soggetti interessati e le amministrazioni fiscali) e, più specificamente, la natura e la data delle azioni che hanno dato luogo alla questione controversa (compresi, se del caso, i dettagli dello stesso reddito percepito nell'altro Stato membro e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile nell'altro Stato membro, e informazioni particolareggiate delle imposte rimosse o che saranno rimosse relativamente a tale reddito nell'altro Stato membro), nonché i relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati, con una copia di eventuali documenti giustificativi;
- d) il riferimento alle norme nazionali applicabili e all'accordo o convenzione di cui all'articolo 1; laddove siano applicabili più di un accordo o convenzione, i soggetti interessati che presentano il reclamo specificano quale accordo o convenzione è interpretato in relazione alla pertinente questione controversa. Tale accordo o convenzione rappresenta l'accordo o la convenzione applicabile ai fini della presente direttiva;
- e) le seguenti informazioni fornite dai soggetti interessati che hanno presentato il reclamo alle autorità competenti, unitamente a copie degli eventuali documenti giustificativi:
 - i) una spiegazione del motivo per cui i soggetti interessati ritengono che vi sia una questione controversa;
 - ii) i dettagli di eventuali cause e ricorsi avviati dai soggetti interessati in merito alle operazioni in questione ed eventuali sentenze degli organi giurisdizionali relative alla questione controversa;
 - iii) l'impegno da parte dei soggetti interessati a rispondere nel modo più completo e rapido possibile a tutte le richieste appropriate formulate da un'autorità competente e a fornire la documentazione necessaria su richiesta delle autorità competenti;
 - iv) una copia della decisione finale dell'amministrazione fiscale nella forma di un avviso di accertamento, del verbale di constatazione fiscale o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e di una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dalle autorità fiscali in merito alla questione controversa, ove pertinente;
 - v) informazioni relative a eventuali reclami presentate dai soggetti interessati nell'ambito di un'altra procedura amichevole o di un'altra procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e un espresso impegno da parte dei soggetti interessati ad attenersi alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 5, ove applicabile;
- f) eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti che siano ritenute necessarie per procedere all'analisi sostanziale del caso specifico.

4. Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati possono chiedere le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), entro tre mesi dal ricevimento del reclamo. Possono presentare ulteriori richieste di informazioni nel corso della procedura amichevole ai sensi dell'articolo 4, qualora le autorità competenti lo ritengano necessario. Si applicano le legislazioni nazionali relative alla protezione delle informazioni e alla protezione dei segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o delle procedure commerciali.

I soggetti interessati che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 3, lettera f), rispondono entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Una copia della risposta è trasmessa contemporaneamente anche alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

5. Le autorità competenti di ciascuno degli Stati membri interessati adottano una decisione in merito all'accettazione o al rigetto del reclamo entro sei mesi dal ricevimento dello stesso o, se posteriore, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f). Le autorità competenti informano senza indugio i soggetti interessati e le autorità competenti degli altri Stati membri della loro decisione.

Entro sei mesi dal ricevimento di un reclamo o, se posteriore, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), un'autorità competente può decidere di risolvere la questione controversa su base unilaterale senza coinvolgere le altre autorità competenti degli Stati membri interessati. In tal caso l'autorità competente in questione ne dà immediata notifica ai soggetti interessati e alle altre autorità competenti degli Stati membri interessati ponendo così termine alle procedure di cui alla presente direttiva.



6. Qualora i soggetti interessati intendano ritirare un reclamo, trasmettono contemporaneamente una notifica scritta del ritiro a tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati. Tale notifica pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui alla presente direttiva. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono tale notifica informano senza indugio le altre autorità competenti degli Stati membri interessati della conclusione delle procedure.

Se per qualsiasi motivo una questione controversa cessa di esistere, tutte le procedure di cui alla presente direttiva si concludono con effetto immediato e le autorità competenti degli Stati membri interessati informano senza indugio i soggetti interessati di tale situazione e dei suoi motivi generali.

Articolo 4

Procedura amichevole

1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati accettino un reclamo, si adoperano per risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro due anni a partire dall'ultima notifica di una decisione di uno degli Stati membri in merito all'accettazione del reclamo.

Il termine di due anni di cui al primo comma può essere prorogato fino a un massimo di un anno, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro interessato a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri interessati, se l'autorità competente richiedente fornisce una giustificazione scritta.

2. Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo su come risolvere la questione controversa entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati notifica, senza indugio, l'accordo al soggetto interessato in una decisione vincolante per l'autorità e applicabile dal soggetto interessato, a condizione che quest'ultimo accetti la decisione e rinunci al diritto ad altri mezzi di impugnazione, ove applicabile. Qualora le procedure relative a tali altri mezzi di impugnazione siano già iniziate, la decisione diventa vincolante e applicabile non appena il soggetto interessato abbia dimostrato alle autorità competenti degli Stati membri interessati di aver adottato misure per porre termine a dette procedure. Le prove in tal senso sono fornite entro 60 giorni dalla data in cui la decisione è stata notificata al soggetto interessato. La decisione è quindi attuata immediatamente, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale degli Stati membri interessati.

3. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo su come risolvere la questione controversa entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati informa il soggetto interessato indicando i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.

Articolo 5

Decisione dell'autorità competente in merito al reclamo

1. L'autorità competente di uno Stato membro interessato può decidere di rigettare un reclamo entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 5, se:

- a) il reclamo non riporta le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 (comprese le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), che non siano state trasmesse entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4);
- b) non vi è alcuna questione controversa; o
- c) il reclamo non è stato presentato entro il periodo di tre anni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, l'autorità competente fornisce i motivi generali del suo rigetto.

2. Qualora un'autorità competente di uno Stato membro interessato non abbia adottato una decisione in merito al reclamo entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il reclamo si considera accolto da tale autorità competente.



3. Il soggetto interessato ha il diritto di presentare ricorso avverso la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità delle norme nazionali nel caso in cui tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano rigettato il reclamo. Un soggetto interessato che eserciti tale diritto di presentare ricorso non può formulare una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a):

- a) finché la decisione è ancora oggetto di ricorso conformemente al diritto dello Stato membro interessato;
- b) se la decisione di rigetto può ancora essere ulteriormente impugnata nell'ambito della procedura di ricorso degli Stati membri interessati; o
- c) quando una decisione di rigetto è stata confermata nell'ambito della procedura di ricorso di cui alla lettera a), ma non è possibile derogare alla decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno degli Stati membri interessati.

Qualora sia stato presentato ricorso, la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale è considerata ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva

1. Su richiesta presentata dal soggetto interessato alle autorità competenti degli Stati membri interessati, dette autorità competenti istituiscono una commissione consultiva («commissione consultiva») a norma dell'articolo 8 se:

- a) il reclamo presentato dal soggetto interessato è stato rigettato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, da almeno una, ma non dalla totalità, delle autorità competenti degli Stati membri interessati; o
- b) le autorità competenti degli Stati membri interessati avevano accolto il reclamo presentato dal soggetto interessato, ma non erano riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il soggetto interessato può formulare una tale richiesta soltanto se, conformemente alla normativa nazionale applicabile avverso la decisione di rigetto di cui all'articolo 5, paragrafo 1: non può essere presentato alcun ricorso; nessun ricorso è pendente; o il soggetto interessato ha formalmente rinunciato a presentare ricorso. La richiesta include una dichiarazione a tal fine.


Il soggetto interessato formula la richiesta per iscritto di istituire una commissione consultiva entro 50 giorni dalla data di ricevimento della notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 4, paragrafo 3, o entro 50 giorni dalla data della pronuncia della decisione del tribunale competente o organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, a seconda dei casi. La commissione consultiva è istituita entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa senza indugio il soggetto interessato.

2. La commissione consultiva istituita nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), adotta una decisione sull'accettazione del reclamo entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle autorità competenti entro 30 giorni dall'adozione della stessa.

Qualora la commissione consultiva abbia confermato che sono stati soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 3, su richiesta di una delle autorità competenti è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 4. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla commissione consultiva, alle altre autorità competenti interessate e al soggetto interessato. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, decorre dalla data della notifica della decisione adottata dalla commissione consultiva sull'accettazione del reclamo.

Se nessuna delle autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione della commissione consultiva, quest'ultima fornisce un parere su come risolvere la questione controversa conformemente all'articolo 14, paragrafo 1. In tal caso, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, la commissione consultiva si considera istituita alla data in cui è scaduto detto termine di 60 giorni.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, la commissione consultiva esprime un parere su come risolvere la questione controversa a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.



Articolo 7

Nomine da parte dei tribunali competenti o dell'organo di nomina nazionale

1. Se una commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che il soggetto interessato possa chiedere a un tribunale competente o a qualsiasi altro organo o persona designati nel diritto nazionale per l'espletamento di tale funzione (organo di nomina nazionale) di istituire la commissione consultiva.

Se l'autorità competente di uno Stato membro non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può chiedere al tribunale competente o all'organo di nomina nazionale in detto Stato membro di nominare una personalità indipendente e un sostituto dall'elenco di cui all'articolo 9.

Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il soggetto interessato può chiedere ai tribunali competenti o all'organo di nomina nazionale di ciascuno Stato membro di nominare le due personalità indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 9. Tali personalità indipendenti nominano il presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalità indipendenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.

I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se è coinvolto nella procedura più di un soggetto interessato, o agli Stati membri le cui autorità competenti hanno omesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto, se è coinvolto un solo soggetto interessato.

2. La nomina di personalità indipendenti e dei loro sostituti a norma del paragrafo 1 del presente articolo è comunicata a un tribunale competente di uno Stato membro o a un organo di nomina nazionale solo dopo la fine del periodo di 120 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ed entro 30 giorni dalla fine di tale periodo.

3. Il tribunale competente o l'organo di nomina nazionale adotta una decisione a norma del paragrafo 1 e la notifica al richiedente. La procedura applicata dal tribunale competente per nominare le personalità indipendenti, quando gli Stati membri hanno omesso di farlo, è uguale alla procedura ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di arbitrato civile e commerciale che si applica quando i tribunali o gli organi di nomina nazionali nominano gli arbitri poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo al riguardo. Il tribunale competente o l'organo di nomina nazionale dello Stato membro informa l'autorità competente dello Stato membro in questione, che a sua volta informa senza indugio l'autorità competente degli altri Stati membri interessati. L'autorità competente dello Stato membro che ha inizialmente omesso di nominare la personalità indipendente e il suo sostituto può presentare ricorso avverso la decisione del tribunale o dell'organo di nomina nazionale nello Stato membro in questione, purché l'autorità competente sia autorizzata a farlo conformemente al diritto nazionale. In caso di rigetto, il richiedente può presentare ricorso avverso la decisione del tribunale conformemente alle norme procedurali nazionali.


Articolo 8

Commissione consultiva

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 6 è così composta:

- a) un presidente;
- b) un rappresentante di ciascuna autorità competente interessata. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente;
- c) una personalità indipendente nominata da ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati dall'elenco di cui all'articolo 9. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente.

2. Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.



3. Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate conformemente al paragrafo 2, tali persone sono nominate mediante sorteggio.
4. Tranne quando le personalità indipendenti sono state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, l'autorità competente di uno degli Stati membri interessati può opporsi alla nomina di una particolare personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata tra le autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:
- detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
 - in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una sostanziale partecipazione o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un interessato;
 - detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia o delle controversie in questione;
 - detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.
5. L'autorità competente di uno degli Stati membri interessati può chiedere a una personalità nominata a norma dei paragrafi 2 o 3 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nel procedimento.
- Per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della commissione consultiva, una personalità indipendente che è parte della commissione consultiva non deve trovarsi in una situazione che avrebbe indotto un'autorità competente a opporsi alla sua nomina a norma del presente comma se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa commissione consultiva.
6. I rappresentanti delle autorità competenti e le personalità indipendenti nominate a norma del paragrafo 1 del presente articolo nominano un presidente dall'elenco delle personalità di cui all'articolo 9. Salvo diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna autorità competente e dalle personalità indipendenti, il presidente è un giudice.


Articolo 9

Elenco delle personalità indipendenti

1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. A tal fine, ogni Stato membro nomina almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialità e integrità.
2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione i nomi delle personalità indipendenti che ha nominato. Ciascuno Stato membro fornisce inoltre alla Commissione informazioni complete e aggiornate sui titoli accademici e professionali di tali persone, le loro competenze, la loro esperienza e i conflitti di interesse che possono avere. Gli Stati membri possono specificare nella notifica quale di tali persone può essere nominata presidente.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco delle personalità indipendenti.

Ciascuno Stato membro istituisce procedure per rimuovere qualsiasi persona da esso nominata dall'elenco delle personalità indipendenti che cessi di essere indipendente.

Qualora, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del presente articolo, uno Stato membro abbia ragionevole motivo di sollevare obiezioni alla permanenza di una personalità indipendente nell'elenco summenzionato per ragioni di mancanza di indipendenza, esso ne informa la Commissione e fornisce prove idonee a sostegno dei propri timori. A sua volta la Commissione informa lo Stato membro che ha nominato tale personalità in merito alle obiezioni e prove a sostegno. Sulla base di tali obiezioni e prove a sostegno, quest'ultimo Stato membro adotta entro sei mesi le misure necessarie a istruire il reclamo e decide se mantenere o rimuovere la personalità dall'elenco. Lo Stato membro ne dà quindi immediata notifica alla Commissione.



Articolo 10

Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie («commissione per la risoluzione alternativa delle controversie») al posto di una commissione consultiva per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa a norma dell'articolo 14. Le autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un comitato di natura permanente («comitato permanente»).

2. A eccezione delle regole sull'indipendenza dei propri membri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.

Una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, se del caso, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. In alternativa al tipo di procedura di risoluzione delle controversie applicato dalla commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8, vale a dire la procedura con parere indipendente, qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie, compresa la procedura arbitrale con «offerta finale» (altrimenti nota come arbitrato sulla «migliore ultima offerta»), può essere concordato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del presente articolo e applicato dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento conformemente all'articolo 11.

4. Gli articoli 12 e 13 si applicano alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Norme di funzionamento


1. Gli Stati membri dispongono che, entro il periodo di 120 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati notifica ai soggetti interessati i seguenti aspetti:

- a) le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;
- b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa;
- c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o convenzioni applicabili.

2. Le norme di funzionamento sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella controversia.

Le norme di funzionamento includono in particolare:

- a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;
- b) il mandato concordato dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;
- c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero commissione consultiva o commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonché il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con «parere indipendente» applicata da una commissione consultiva;
- d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;
- e) la composizione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, i particolari relativi alle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);
- f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato (dei soggetti interessati) e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;
- g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere.



Se una commissione consultiva è istituita per esprimere un parere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), d), e) e f).

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme di funzionamento standard sulla base delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. Tali norme di funzionamento standard si applicano nei casi in cui le norme di funzionamento sono incomplete o non sono notificate ai soggetti interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

4. Qualora le autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai paragrafi 1 e 2, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard di cui al paragrafo 3 e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire un tribunale competente di uno degli Stati membri interessati al fine di ottenere l'ingiunzione ad attuare le norme di funzionamento.

Articolo 12

Costi della procedura

1. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2 e salvo che le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati membri:

- a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati; e
- b) i compensi versati alle personalità indipendenti, ove applicabile, che devono essere limitati a 1 000 EUR a persona al giorno per ogni giorno di riunione in cui si riuniscono la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri.

2. Qualora il soggetto interessato abbia presentato:

- a) una notifica del ritiro del reclamo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6; o
- b) una richiesta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, in seguito a un rigetto deciso a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e la commissione consultiva abbia deciso che le autorità competenti interessate hanno rigettato il reclamo a giusto titolo,


e, previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, tutte le spese di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del soggetto interessato.

Articolo 13

Informazioni, prove e udienze

1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 6, i soggetti interessati possono, previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, fornire alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. I soggetti interessati e le autorità competenti degli Stati membri interessati forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, tali autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla commissione consultiva nei seguenti casi:

- a) per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;
- b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;
- c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;
- d) la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.



2. I soggetti interessati possono, dietro loro richiesta e previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati, comparire o essere rappresentati dinanzi a una commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I soggetti interessati compaiono o sono rappresentati dinanzi alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie dietro richiesta di queste ultime.

3. Le personalità indipendenti o qualsiasi altro membro sono soggetti agli obblighi del segreto professionale conformemente al diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri da una commissione consultiva o dalla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I soggetti interessati e, se del caso, i loro rappresentanti si impegnano a trattare con riservatezza le informazioni (compresi i documenti) che ricevono durante tali procedimenti. I soggetti interessati e i loro rappresentanti presentano una dichiarazione in tal senso alle autorità competenti degli Stati membri interessati, se così richiesto nel corso dei procedimenti. Gli Stati membri adottano le sanzioni opportune per le violazioni degli obblighi di riservatezza.

Articolo 14

Parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1. Entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita, una commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie esprime il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Qualora la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie ritenga che la formulazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie informa le autorità competenti degli Stati membri interessati e i soggetti interessati di tali eventuali proroghe.

2. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie fonda il proprio parere sulle disposizioni del relativo accordo o convenzione di cui all'articolo 1, nonché sulle eventuali norme nazionali applicabili.

3. La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non può essere raggiunta una maggioranza, il voto del presidente determina il parere definitivo. Il presidente comunica alle autorità competenti il parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 15

Decisione finale


1. Le autorità competenti interessate danno il loro accordo su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

2. Le autorità competenti possono adottare una decisione che si discosta dal parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua autorità competente notifichi senza indugio al soggetto interessato la decisione finale sulla risoluzione della questione controversa. In mancanza di tale notifica entro 30 giorni della decisione che è stata adottata, il soggetto interessato può presentare ricorso nel suo Stato membro di residenza conformemente alle norme nazionali applicabili al fine di ottenere la decisione finale.

4. La decisione finale è vincolante per gli Stati membri interessati e non costituisce un precedente. La decisione finale è attuata a condizione che i soggetti interessati accettino la decisione finale e rinuncino al diritto ai mezzi di impugnazione interni entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione finale, ove applicabile.

Tranne nei casi in cui il tribunale competente o altro organo giudiziario di uno Stato membro interessato decida, conformemente alle norme nazionali applicabili sui mezzi di impugnazione e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, che vi è stata mancanza di indipendenza, la decisione finale è attuata a norma del diritto nazionale degli Stati membri




interessati che, a seguito della stessa, modificano la loro imposizione, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale. Qualora la decisione finale non sia stata attuata, il soggetto interessato può chiedere al tribunale competente dello Stato membro che non ha provveduto all'attuazione della decisione finale affinché ne imponga l'attuazione.

Articolo 16

Interazione con procedimenti e deroghe nazionali

1. Il fatto che l'azione di uno Stato membro che ha dato luogo alla questione controversa sia diventata definitiva conformemente al diritto nazionale non impedisce ai soggetti interessati di ricorrere alle procedure previste nella presente direttiva.
2. La presentazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 6 non impedisce a uno Stato membro di avviare o di continuare procedimenti giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle stesse questioni.
3. I soggetti interessati possono avvalersi dei mezzi di impugnazione esperibili previsti dal diritto nazionale degli Stati membri interessati. Tuttavia, qualora il soggetto interessato abbia avviato procedimenti volti a esperire tali mezzi di impugnazione, i termini di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 1, iniziano a decorrere dalla data in cui una sentenza emessa nell'ambito dei procedimenti sia divenuta definitiva o dalla data in cui i procedimenti siano stati altrimenti conclusi in via definitiva, o qualora i procedimenti siano stati sospesi.
4. Qualora una decisione su una questione controversa sia stata pronunciata dal tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno Stato membro e il diritto nazionale dello Stato membro in questione non gli consenta di derogare alla decisione dello Stato membro può prevedere quanto segue:
 - a) prima che le autorità competenti degli Stati membri interessati raggiungano un accordo secondo la procedura amichevole di cui all'articolo 4 sulla questione controversa, l'autorità competente dello Stato membro in questione deve notificare alle altre autorità competenti degli Stati membri interessati la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale e deve essere posto termine alla procedura suddetta a decorrere dalla data di tale notifica;
 - b) prima che il soggetto interessato abbia presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, non si applicano se la questione controversa è rimasta irrisolta nel corso dell'intera procedura amichevole di cui all'articolo 4, nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro in questione deve informare le altre autorità competenti degli Stati membri interessati in merito agli effetti della decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale;
 - c) deve essere posto termine alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 se la decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale è stata pronunciata in un qualsiasi momento dopo che un soggetto interessato ha presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, ma prima che la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie abbia espresso il suo parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 14, nel qual caso l'autorità competente dello Stato membro interessato in questione deve informare le altre autorità competenti degli Stati membri interessati e la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in merito agli effetti della decisione del tribunale competente o altro organo giurisdizionale.
5. La presentazione di un reclamo a norma dell'articolo 3 pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso nell'ambito della procedura amichevole o procedura di risoluzione delle controversie in virtù di un accordo o convenzione interpretati o applicati in relazione alla medesima questione controversa. È posto fine a tale altro procedimento in corso in relazione alla medesima questione controversa a decorrere dalla data del primo ricevimento del reclamo da parte di una delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
6. In deroga all'articolo 6, uno Stato membro interessato può rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie a norma dello stesso articolo nei casi in cui siano state irrogate sanzioni nello Stato membro in questione in relazione al reddito o al capitale rettificato per frode fiscale, dolo e grave negligenza. Qualora siano stati avviati procedimenti giudiziari o amministrativi che potrebbero dar luogo a tali sanzioni e detti procedimenti si svolgano simultaneamente a uno dei procedimenti di cui alla presente direttiva, un'autorità competente può sospendere i procedimenti a norma della presente direttiva a decorrere dalla data di accoglimento del reclamo fino alla data dell'esito finale dei procedimenti in questione.
7. Uno Stato membro può rifiutare, caso per caso, l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 se una questione controversa non comporta doppie imposizioni. In tal caso, l'autorità competente di detto Stato membro informa senza indugio il soggetto interessato e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati.



Articolo 17

Disposizioni speciali per privati e imprese più piccole

Nel caso in cui il soggetto interessato:

- a) sia una persona fisica; o
- b) non sia una grande impresa e non faccia parte di un grande gruppo (ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾),

il soggetto interessato può presentare i reclami, le risposte a una richiesta di informazioni supplementari, i ritiri e le richieste di cui, rispettivamente, agli articoli 3, paragrafi 1, 4 e 6, e 6, paragrafo 1 («comunicazioni»), in deroga a tali disposizioni, esclusivamente all'autorità competente dello Stato membro in cui il soggetto interessato risiede. Entro due mesi dal ricevimento di tali comunicazioni l'autorità competente di tale Stato membro ne dà simultanea notifica alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati. Una volta effettuata tale notifica, si ritiene che il soggetto interessato abbia presentato la comunicazione a tutti gli Stati membri interessati dalla data della notifica.

Nel caso di informazioni supplementari ricevute a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni supplementari ne trasmette una copia contemporaneamente alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati. Una volta trasmesse, si ritiene che tali informazioni supplementari siano state ricevute da tutti gli Stati membri interessati alla data di tale ricevimento delle informazioni.

Articolo 18

Pubblicità

1. Le commissioni consultive e le commissioni per la risoluzione alternativa delle controversie emettono i propri pareri per iscritto.
2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni finali di cui all'articolo 15, previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.
3. Qualora le autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale della decisione finale, le autorità competenti pubblicano una sintesi della decisione finale. Tale sintesi contiene una descrizione del problema e l'oggetto, la data, i periodi d'imposta in questione, la base giuridica, il settore industriale e una breve descrizione del risultato finale. È inclusa inoltre una descrizione del metodo arbitrale utilizzato.

Le autorità competenti trasmettono al soggetto interessato le informazioni da pubblicare a norma del primo comma prima della pubblicazione. Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale oppure contrarie all'ordine pubblico.


4. La Commissione predisponde moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5. Le autorità competenti notificano senza indugio alla Commissione le informazioni da pubblicare a norma del paragrafo 3.

Articolo 19

Ruolo della Commissione e assistenza amministrativa

1. La Commissione tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti e l'elenco delle personalità indipendenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e li mette a disposizione online. Nell'elenco figurano solo i nomi di tali persone.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che hanno adottato al fine di sanzionare qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 13. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
3. La Commissione tiene un registro centrale in cui le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, sono archiviate e rese disponibili online.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).



*Articolo 20***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per la risoluzione delle controversie. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 21***Riesame**

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Consiglio. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

*Articolo 22***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a qualsiasi reclamo presentato a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono tuttavia convenire di applicare la presente direttiva in relazione a un reclamo presentato prima di tale data o di esercizi fiscali precedenti.


*Articolo 24***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE

17CE2612



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1853 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 aprile 2017 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare taluni soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (2) Con lettere dell'8 e del 10 maggio 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 maggio 2017 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura oggetto della proroga costituisce una deroga al titolo XII della direttiva 2006/112/CE soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, che ammonta a 29 000 EUR.
- (4) Con la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio ⁽²⁾ la Lituania è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare fino al 31 dicembre 2014 i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 45 000 EUR. Con la decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio ⁽³⁾ la misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017.
- (5) Poiché la soglia fissata ha comportato una riduzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato fino al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 150 del 9.6.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/795/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 44).



- (6) Le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e, pertanto, potrebbe entrare in vigore prima del 31 dicembre 2020 una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2011/335/UE è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2020 o, se anteriore, fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553 / 89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1854 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio ⁽²⁾ autorizzava l'Estonia a limitare il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2017 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare misure speciali per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata sull'acquisto di beni e servizi e a quelle che impongono di contabilizzare l'imposta sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/UE, la Commissione, con lettera del 14 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 15 giugno 2017 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.
- (5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/797/UE, insieme alla domanda di proroga l'Estonia ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'Estonia ritiene che la percentuale del 50 % rimanga giustificata e adeguata.
- (6) La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della percentuale. È opportuno pertanto autorizzare l'Estonia a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2020.
- (7) Qualora l'Estonia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2020, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2020, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (8) La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/797/UE,

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 330 del 15.11.2014, pag. 48).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2014/797/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE

17CE2614



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1855 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Ai sensi della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio ⁽²⁾, la Romania è autorizzata ad applicare una soglia superiore e a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR. Tale misura è stata prorogata dalla decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio ⁽³⁾ che cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 aprile 2017 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE e a innalzare nel contempo la soglia di esenzione al controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
- (5) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 9 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 12 giugno 2017 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (6) Secondo la Romania la misura dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA per numerose piccole imprese. La misura dovrebbe inoltre ridurre l'onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese.
- (7) Poiché la deroga comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura in questione per un periodo limitato. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (8) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2020 entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE.
- (9) Secondo i dati forniti dalla Romania, l'innalzamento della soglia avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 92 del 30.3.2012, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 365 del 19.12.2014, pag. 145).



- (10) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1856 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2016, la Polonia ha chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 12 e del 13 luglio 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Polonia. Con lettera del 13 luglio 2017 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) I dischi rigidi che non sono contemplati dall'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sono diventati un altro bene nella categoria dei prodotti elettronici usati per le frodi IVA in Polonia. Secondo tale paese, si è rilevato un aumento delle frodi IVA nel mercato dei dischi rigidi tramite il ricorso al meccanismo dell'«operatore inadempiente». Le dimensioni e la portata di tale pratica hanno un impatto diretto estremamente negativo sui distributori che non partecipano alla frode e causano una diminuzione del gettito IVA.
- (5) La Polonia ha adottato una serie di misure per contrastare e prevenire le frodi IVA. Tuttavia, fino a quando le misure produrranno risultati effettivi, la Polonia ritiene necessario un sostegno supplementare sotto forma di una misura temporanea, vale a dire l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile.
- (6) È opportuno pertanto autorizzare la Polonia ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido a decorrere dal 1° gennaio 2018. La deroga dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2020.
- (7) Fino alla scadenza della deroga le misure adottate dalla Polonia dovrebbero impedire un'ulteriore diffusione delle frodi IVA nel settore dei dischi rigidi e, di conseguenza, la Polonia non avrà più bisogno di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne tali cessioni. La Polonia non dovrebbe pertanto chiedere il rinnovo della deroga.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Polonia è autorizzata a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nel caso delle cessioni di dischi rigidi come le unità a stato solido e le unità disco rigido.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.

(1) GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

17CE2616



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1857 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2017

sul riconoscimento delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza della *Commodity Futures Trading Commission* in quanto equivalenti a determinate disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo volto a trovare soluzioni che assicurino la coerenza tra i requisiti giuridici stabiliti dall'Unione e quelli dei paesi terzi nel settore disciplinato dal medesimo regolamento. Tra le soluzioni previste rientra la delega concessa alla Commissione ad adottare decisioni con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni di cui agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che eseguono un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte sia stabilita in tale paese terzo, si considerano aver rispettato le disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza consente di evitare l'applicazione di regole duplicate o in conflitto e contribuisce pertanto al raggiungimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, garantendo un'applicazione internazionale uniforme dei principi concordati con i partner internazionali dell'Unione e stabiliti nel regolamento stesso.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come specificate dalle norme tecniche adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 14, lettere a) e b), e paragrafo 15, del medesimo regolamento, stabiliscono i requisiti giuridici dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, nonché gli obblighi di valutazione e di risoluzione delle controversie applicabili a tali contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») e lo scambio di garanzie («margini») tra le controparti.
- (3) Affinché il regime giuridico di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regime giuridico dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili devono produrre risultati sostanzialmente equivalenti a quelli consentiti dai requisiti dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi regolamentari perseguiti. Nel caso di specie, lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sottoscritti da almeno una controparte stabilita in detto paese terzo, non esponano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto a quello a cui li esporrebbero contratti derivati dello stesso tipo stipulati da controparti stabilite nell'Unione e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico per l'Unione.
- (4) Il 1° settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America ⁽²⁾ riguardante, tra l'altro, le tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti


⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ ESMA/2013/BS/1157, *Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — US, Final report* (consulenza tecnica sull'equivalenza tra la regolamentazione di paesi terzi e l'EMIR — Stati Uniti d'America, relazione finale), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1° settembre 2013.




derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha concluso che i requisiti giuridicamente vincolanti previsti dagli Stati Uniti d'America per la conferma tempestiva, la riconciliazione e la compressione del portafoglio sono equivalenti ai requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Per quanto riguarda invece il regime statunitense per la risoluzione delle controversie, l'ESMA ha ritenuto che al momento della sua valutazione esso non fosse equivalente al regime previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, l'ESMA faceva osservare che in quel momento non era possibile valutare l'equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole applicabili in materia nell'Unione.

- (5) Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza dell'ESMA, nonché degli sviluppi normativi che si sono verificati da allora. La presente decisione, però, non si basa solo sull'analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili negli Stati Uniti d'America, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità ad attenuare i rischi derivanti dai contratti in oggetto in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (6) Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione applicabili negli Stati Uniti d'America ai contratti derivati OTC sono definite dal titolo VII della legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori (*Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*, di seguito «legge Dodd-Frank») e dalle specifiche norme di attuazione adottate dalla *Commodity Futures Trading Commission* (di seguito «regolamenti della CFTC»). La legge Dodd-Frank, entrata in vigore nel luglio del 2010, ha istituito un nuovo quadro regolamentare per alcuni derivati OTC definiti come *swap* dalla sezione 1a(47) della legge sulle borse merci (*Commodity Exchange Act*, di seguito «CEA»), che mira a ridurre il rischio sistemico, ad aumentare la trasparenza e a promuovere l'integrità del mercato all'interno del sistema finanziario. La competenza sugli *swap* è esercitata dalla CFTC e la maggior parte delle disposizioni operative del titolo VII della legge Dodd-Frank è entrata in vigore nel 2011.
- (7) Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, aggiunte nella nuova sezione 4 s(i) della CEA tramite la sezione 731 della legge Dodd-Frank, si applicano agli «*swap dealer*» e ai «*major swap participant*» così come definiti nella CEA. La presente decisione dovrebbe quindi coprire le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione concernenti gli obblighi in materia di conferma tempestiva, compressione e riconciliazione del portafoglio, valutazione e risoluzione delle controversie, nonché i requisiti di margine applicabili agli «*swap dealer*» e ai «*major swap participant*» stabiliti negli Stati Uniti, autorizzati e sorvegliati conformemente ai regolamenti della CFTC. La presente decisione, tuttavia, non dovrebbe coprire le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America applicabili ai soggetti registrati presso la *Securities and Exchange Commission* come «*security-based swap dealer*» o «*major security-based swap participant*» ai sensi della legge sulla negoziazione di titoli del 1934 (*Securities Exchange Act*, 15 U.S.C. 78a e segg.).
- (8) I regolamenti della CFTC sulle tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale stabiliscono obblighi analoghi a quelli previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, la parte 23, sottoparte I, dei regolamenti della CFTC stabilisce in dettaglio taluni requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. I requisiti stabiliti nei regolamenti della CFTC sono equivalenti a quelli di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 in tutti i seguenti aspetti: i) la frequenza e le soglie di abbinamento per la riconciliazione del portafoglio; ii) le scadenze per l'abbinamento delle conferme tempestive; iii) i requisiti in materia di compressione del portafoglio secondo il principio «rispetta o spiega»; iv) i requisiti in materia di valutazione giornaliera delle operazioni non compensate. Tenuto conto dell'impatto limitato del diverso ambito di applicazione dei requisiti relativi agli accordi per la risoluzione delle controversie, tali requisiti dovrebbero anch'essi essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti in materia dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (9) Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione agli *swap* rientranti nell'ambito di competenza della CFTC, secondo la definizione della sezione 1a(47) della CEA, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione della CFTC applicabili agli «*swap dealer*» e ai «*major swap participant*» dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda gli obblighi concernenti la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, come stabiliti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.



- (10) Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, i requisiti giuridicamente vincolanti della CFTC sono stati stabiliti dai «*Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants*» (requisiti in materia di margini per gli *swap* non compensati a carico degli «*swap dealer*» e dei «*major swap participant*»), pubblicati nel gennaio del 2016 (di seguito «norma finale sul margine») e dai «*Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements*» (requisiti in materia di margini per gli *swap* non compensati a carico degli «*swap dealer*» e dei «*major swap participant*» — Applicazione transfrontaliera dei requisiti in materia di margini), pubblicati nell'agosto del 2016 (di seguito «norma sul margine per le operazioni transfrontaliere»).
- (11) Mentre i regolamenti della CFTC sulle tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale si applicano a tutti gli «*swap dealer*» e «*major swap participant*», i regolamenti della CFTC sui margini per tali contratti derivati OTC si applicano solo agli «*swap dealer*» e «*major swap participant*» non soggetti alla vigilanza di un'autorità di regolamentazione prudenziale. Nella definizione di «autorità di regolamentazione prudenziale» data dalla CEA rientrano il *Board of Governors of the Federal Reserve System* (il Consiglio dei governatori della Riserva federale), l'*Office of the Comptroller of the Currency* (Ufficio del controllore della moneta), la *Federal Deposit Insurance Corporation* (Agenzia federale di assicurazione dei depositi), la *Farm Credit Administration* (Amministrazione del credito agrario) e la *Federal Housing Finance Agency* (Agenzia federale per il finanziamento immobiliare).
- (12) I regolamenti della CFTC sui margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale impongono solo lo scambio del margine iniziale con una «controparte coperta» (*covered counterparty*), secondo la definizione della sezione 23.151 dei regolamenti della CFTC. Una controparte coperta è un utente finanziario finale con un'esposizione significativa a *swap* (*material swaps exposure*) o un'entità di *swap* (*swap entity*) che stipula uno *swap* con un'entità di *swap* coperta. Secondo la sezione 23.150 dei regolamenti della CFTC, l'esposizione a *swap* è significativa quando il valore nozionale giornaliero medio dei contratti derivati OTC non compensati supera 8 miliardi di USD, mentre la soglia analoga stabilita dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione⁽¹⁾ è di 8 miliardi di EUR. Nell'Unione l'obbligo di scambio del margine di variazione non è subordinato al superamento di una soglia di rilevanza e si applica a tutte le controparti, come previsto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nei regolamenti della CFTC la norma finale sul margine fissa l'importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione a 500 000 USD, mentre il requisito corrispondente di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è di 500 000 EUR. Tenendo conto dell'impatto limitato della differenza tra le due valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.
- (13) I requisiti previsti della norma finale sul margine si applicano agli *swap*, i quali comprendono quasi tutti i contratti definiti come derivati OTC nel regolamento (EU) n. 648/2012, ad eccezione dei contratti *forward* su valute e degli *swap* in valuta, per i quali la norma finale sul margine non prevede requisiti. Inoltre, i regolamenti della CFTC non prevedono alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. Nell'Unione i contratti *forward* su valute e gli *swap* in valuta sono esentati dai requisiti in materia di margini iniziali, requisiti da cui possono essere esentati anche i contratti derivati associati alle obbligazioni garantite per scopi di copertura. La presente decisione dovrebbe pertanto essere applicata solo ai contratti derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini sia ai sensi del diritto dell'Unione che dei regolamenti della CFTC.
- (14) I requisiti previsti dai regolamenti della CFTC per il calcolo del margine iniziale sono equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Analogamente a quanto previsto dall'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, i regolamenti della CFTC consentono l'uso di un modello standardizzato. In alternativa, per il calcolo possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Questi modelli devono essere approvati dalla CFTC o da un'associazione dei mercati a termine registrata.
- (15) I requisiti previsti dai regolamenti della CFTC per le garanzie ammissibili e le modalità di possesso e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. I regolamenti della CFTC includono un elenco equivalente di garanzie ammissibili, mentre il preambolo della

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9.



norma finale sul margine stabilisce che gli «*swap dealer*» e i «*major swap participant*» non soggetti alla vigilanza di un'autorità di regolamentazione prudenziale dovrebbero tener conto della concentrazione di garanzie. I requisiti della CFTC sui margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale dovrebbero pertanto essere considerati equivalenti a quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

- (16) Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale, negli Stati Uniti d'America le informazioni in possesso della CFTC e delle altre autorità di regolamentazione federali sono soggette alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali (*Privacy Act*) e della legge sulla libertà di informazione (*Freedom of Information Act*, di seguito «il FOIA»). Ai sensi del FOIA, in molti casi le persone fisiche e giuridiche devono adottare misure per garantire il trattamento riservato delle informazioni fornite. Pertanto, la legge sulla protezione dei dati personali e il FOIA forniscono garanzie di protezione del segreto professionale, ivi compresa la tutela dei segreti commerciali condivisi dalle autorità con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. Si ritiene che i requisiti previsti dalla normativa degli Stati Uniti d'America offrano un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (17) Infine, per quanto riguarda l'efficacia della vigilanza e dell'attuazione delle disposizioni legislative negli Stati Uniti d'America, la CFTC dispone di ampi poteri di indagine e di sorveglianza per valutare il rispetto degli obblighi di conferma tempestiva, compressione e riconciliazione del portafoglio, valutazione e risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. La CFTC può adottare una vasta gamma di misure di vigilanza per porre fine alle violazioni dei requisiti applicabili. Inoltre, il quadro giuridico degli Stati Uniti d'America prevede sanzioni civili, inclusi provvedimenti restrittivi o di interdizione temporanei o permanenti e ammende, nonché sanzioni penali, per la violazione dei requisiti applicabili. Pertanto, si ritiene che tali misure consentano l'applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di attuazione della legge Dodd-Frank, della CEA e dei regolamenti della CFTC, in modo equo e non distortivo, al fine di garantire una vigilanza e un'attuazione efficaci.
- (18) La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare regolarmente l'evoluzione e l'efficace attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America in materia di contratti derivati OTC relative alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione, alla risoluzione delle controversie e ai requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, sulla base delle quali è stata presa la presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Tale riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.
- (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America relative alle tecniche di attenuazione del rischio operativo, che si applicano alle operazioni regolamentate come «*swap*» dalla *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC), in conformità alla sezione 721(a)(21) della legge Dodd-Frank, che non sono compensate mediante controparte centrale, sono considerate equivalenti alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, nei casi in cui almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita negli Stati Uniti e registrata presso la CFTC come «*swap dealer*» o «*major swap participant*».

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America (USA) relative allo scambio di garanzie, che si applicano alle operazioni regolamentate come «*swap*» dalla *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC), in conformità alla



sezione 721(a)(21) della legge Dodd-Frank, che non sono compensate mediante controparte centrale, sono considerate equivalenti alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, nei casi in cui almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita negli Stati Uniti e registrata presso la CFTC come «*swap dealer*» o «*major swap participant*» e tale controparte è soggetta ai *Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants* (requisiti in materia di margini per gli *swap* non compensati a carico dei «*swap dealer*» e dei «*major swap participant*») e ai *Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements* (requisiti in materia di margini per gli *swap* non compensati a carico dei «*swap dealer*» e dei «*major swap participant*» — Applicazione transfrontaliera dei requisiti in materia di margini).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2617



REGOLAMENTO (UE) 2017/1858 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2017****che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1509 ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Nelle risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017), adottate rispettivamente il 5 agosto 2017 e l'11 settembre 2017, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») ha espresso la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici condotti il 3 luglio 2017 e il 28 luglio 2017 e per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2356 (2017) del CSNU.
- (3) Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1562 ⁽³⁾ e il 10 ottobre 2017 ha adottato la decisione (PESC) 2017/1838 ⁽⁴⁾ che modifica la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione allenuove misure imposte con le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017) del CSNU.
- (4) Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1548 ⁽⁵⁾ e il 10 ottobre 2017 ha adottato il regolamento (UE) 2017/1836 ⁽⁶⁾, ciascuno dei quali ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione 2016 (849).

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 237 del 15.9.2017, pag. 86).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 17).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1548 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 237 del 15.9.2017, pag. 39).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017 / 1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 1).



- (5) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio.
- (6) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (7) Il regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Al fine di garantire che le misure di cui al presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1) l'articolo 16 *sexies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 *sexies*

1. In deroga all'articolo 16 *quinquies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII;
- b) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);
- c) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e
- d) lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»;


2) l'articolo 16 *octies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 *octies*

1. In deroga all'articolo 16 *septies*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente dello Stato membro ha accertato che la transazione è destinata esclusivamente a scopi umanitari;
- b) lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni conformemente al paragrafo 15 dell'UNSCR 2375 (2017).

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;



3) all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) costituire, mantenere o gestire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC o acquisire, mantenere o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o domiciliata nella RPDC, o in attività o beni nella RPDC;»;

4) l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di infrastrutture di pubblica utilità che non generino profitti, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e nella misura in cui non si riferiscono a imprese in partecipazione o entità cooperative, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, purché lo Stato membro abbia accertato che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi umanitari e non sono nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale o delle industrie delle armi convenzionali.

Lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorizzazioni rilasciate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.»;

5) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a nessuna delle seguenti transazioni, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti:

- a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- b) transazioni relative all'esecuzione delle esenzioni previste dal presente regolamento;
- c) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate dal presente regolamento;
- d) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo, che riguardano direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione, e
- e) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:


«5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle transazioni relative a rimesse personali, purché esse comportino un trasferimento di fondi per importi pari o inferiori a 5 000 EUR o equivalenti.»;

6) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

- a) le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettere da a) a e), di valore superiore a 15 000 EUR o equivalente; e
- b) le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, di valore superiore a 5 000 EUR o equivalente.»;



b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per "transazioni che appaiono collegate" si intende:

- a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo o allo stesso ente creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, alla oppure dalla stessa persona, entità o organismo della RPDC effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR per le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o a 5 000 EUR le transazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione; e
- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

17CE2618



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1859 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2017****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) In considerazione del fatto che la RPDC ha proseguito e accelerato i programmi nucleari e balistici in violazione degli obblighi imposti da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.
- (3) Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



ALLEGATO

I. Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto i titoli corrispondenti.

a) Persone fisiche designate a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«31.	KIM Jong Sik	Vicedirettore del Munitions Industry Department nel Military Industry Ministry.	16.10.2017	In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Department, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presentazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito un dispositivo nucleare miniaturizzato.
32.	RI Pyong Chol	Data di nascita: 1948 Primo vicedirettore del Munitions Industry Department	16.10.2017	In qualità di primo direttore del Munitions Industry Department, occupa una posizione chiave nell'ambito del programma di missili balistici della RPDC. È presente alla maggior parte dei test di missili balistici, compreso il test nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce resoconti informativi a Kim Jong Un.»


b) Persone giuridiche, entità e organismi designati a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a).

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Luogo	Data di designazione	Motivi
«5.	Ministero delle forze armate popolari		16.10.2017	Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
6.	Esercito popolare coreano		16.10.2017	L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

II. Il testo seguente è inserito nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 dopo il titolo «Elenco delle persone, entità od organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3»:

«a) Persone fisiche

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	KIM Hyok Chan	Data di nascita: 9.6.1970. N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda	16.10.2017	Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



b) Persone giuridiche, entità e organismi.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Luogo	Data di designazione	Motivi
1.	Korea International Exhibition Corporation		16.10.2017	La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica.
2.	Korea Rungrado General Trading Corporation alias Rungrado Trading Corporation	Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Telefono: 850-2-18111-3818022 Fax: 850-2-3814507 Email: rrd@co.chesin.com	16.10.2017	La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto.
3.	Maritime Administrative Bureau alias North Korea Maritime Administration Bureau	Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC P.O. Box 416 Tel.: 850-2-18111 Ex 8059 Fax: 850 2 381 4410 Email: mab@silibank.net.kp Sito web: www.ma.gov.kp	16.10.2017	Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.
4.	Pan Systems Pyongyang alias Wonbang Trading Co.	Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.	16.10.2017	Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato iscritto nell'elenco dalle Nazioni Unite.»

17CE2619



DECISIONE (PESC) 2017/1860 DEL CONSIGLIO**del 16 ottobre 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
- (2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RPDC in cui condanna il proseguimento e l'accelerazione dei suoi programmi legati al nucleare o ai missili balistici, ha rilevato la possibilità di sanzioni autonome supplementari dell'UE e ha espresso preoccupazione per la continuazione delle attività della RPDC volte a ottenere valuta forte con cui finanziare i programmi nucleari e balistici.
- (3) Il Consiglio ha inoltre ribadito la politica di dialogo critico con l'RPDC, che combina l'esercizio di pressioni con le sanzioni e altre misure mantenendo aperti, nel contempo, la comunicazione e i canali di dialogo.
- (4) Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che impone ulteriori sanzioni alla RPDC in risposta ai lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017. In tale risoluzione l'UNSC ha espresso preoccupazione in particolare per il fatto che cittadini della RPDC lavorano frequentemente in altri Stati con l'obiettivo di generare proventi esteri da esportazioni che la RPDC utilizza per sostenere i suoi programmi vietati legati al nucleare o ai missili balistici.
- (5) L'11 settembre 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2375 (2017) che impone ulteriori misure restrittive in risposta al test nucleare condotto dalla RPDC il 2 settembre 2017 e al pericolo continuo che rappresenta per la pace e la stabilità nella regione.
- (6) In considerazione della minaccia che la RPDC rappresenta per la pace e la stabilità internazionale, dovrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive per esercitare pressioni sulla RPDC affinché rispetti gli obblighi stabiliti da diverse soluzioni dell'UNSC. Inoltre, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.
- (7) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:


«Articolo 9

1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

(1) GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri.
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora l'importo dei prodotti petroliferi raffinati forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, o 2 000 000 di barili all'anno per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2018 e, successivamente, con cadenza annuale, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento all'RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento ha esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
- lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
 - la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
 - le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).
4. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»
- 2) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:
- «Articolo 9 ter
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di petrolio greggio alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui uno Stato membro stabilisca che la fornitura, la vendita o il trasferimento di petrolio greggio alla RPDC ha esclusivamente scopi umanitari e il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente il carico, secondo una valutazione caso per caso, conformemente al paragrafo 15 della UNSC 2375 (2017).
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»
- 3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Sono vietati:
- l'acquisizione, il mantenimento o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo, o in attività o beni nella RPDC;
 - la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o a entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC, o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;
 - l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini degli Stati membri o nei loro territori con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC; e
 - la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;
- 4) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli investimenti di cui l'autorità competente dello Stato membro interessato ha stabilito che hanno esclusivamente scopi umanitari e a condizione che non siano nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale.»;




- 5) all'articolo 13, il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4) I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettere a) e da c) a g) necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3), lettera b), necessitano della previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 5 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.»;
- 6) all'articolo 26 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. Al fine di eliminare le rimesse nella RPDC e nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti giuridici nazionali applicabili, gli Stati membri non rinnovano i permessi di lavoro per i cittadini della RPDC presenti nel loro territorio, salvo per rifugiati e altre persone che beneficiano della protezione internazionale.»;
- 7) gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

1. L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «A. Persone», è così modificato:

a) le voci esistenti sono rinumerate come 1-30;

b) sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
«31.	KIM Jong Sik	Vicedirettore del Munitions Industry Department nel Military Industry Ministry.	16.10.2017	In qualità di vicedirettore del Munitions Industry Department, fornisce sostegno ai programmi della RPDC legati al nucleare e ai missili balistici e ha presenziato a eventi legati al nucleare e ai missili balistici nel 2016, nonché alla presentazione, nel marzo 2016, di quello che la RPDC ha definito un dispositivo nucleare miniaturizzato.
32.	RI Pyong Chol	Data di nascita: 1948 Primo vicedirettore del Munitions Industry Department	16.10.2017	In qualità di primo direttore del Munitions Industry Department, occupa una posizione chiave nell'ambito del programma di missili balistici della RPDC. È presente alla maggior parte dei test di missili balistici, compreso il test nucleare e la cerimonia del gennaio 2016, e fornisce resoconti informativi a Kim Jong Un.»


2. Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, titolo «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottotitolo «B. Entità», sono aggiunte le seguenti voci:

	Nome	Luogo	Data di designazione	Altre informazioni
«5.	Ministero delle forze armate popolari		16.10.2017	Sostiene e dirige la Strategic Rocket Force (forza missilistica strategica) della RPDC, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
6.	Esercito popolare coreano		16.10.2017	L'esercito popolare coreano comprende la Strategic Rocket Force, che controlla le unità di missili strategici nucleari e convenzionali della RPDC. La Strategic Rocket Force è stata inserita nell'elenco dalla risoluzione 2356 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

3. Il testo seguente è aggiunto nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 dopo il titolo «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c):»:

«A. Persone


	Nome	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	KIM Hyok Chan	Data di nascita: 9.6.1970. N. di passaporto: 563410191 Segretario dell'ambasciata della RPDC a Luanda	16.10.2017	Kim Hyok Chan è stato rappresentante della Green Pine, un'entità che figura nell'elenco delle Nazioni Unite, tra l'altro per la negoziazione di contratti per l'ammodernamento di navi da guerra dell'Angola in violazione dei divieti imposti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.



B. Entità

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni identificative	Data di designazione	Motivi
1.	Korea International Exhibition Corporation		16.10.2017	La Korea International Exhibition Corporation ha aiutato entità designate ad eludere le sanzioni ospitando la Pyongyang International Trade Fair (fiera commerciale internazionale di Pyongyang), che permette alle entità designate di violare le sanzioni ONU proseguendo l'attività economica.
2.	Korea Rungrado General Trading Corporation alias Rungrado Trading Corporation	Indirizzo: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Telefono: 850-2-18111-3818022 Fax: 850-2-3814507 Email: rrd@co.chesin.com	16.10.2017	La Korea Rungrado General Trading Corporation ha contribuito a violare le sanzioni imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la vendita di missili Scud all'Egitto.
3.	Maritime Administrative Bureau alias North Korea Maritime Administration Bureau	Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC P.O. Box 416 Tel.: 850-2-18111 Ex 8059 Fax: 850 2 381 4410 Email: mab@silibank.net.kp Sito web: www.ma.gov.kp	16.10.2017	Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.
4.	Pan Systems Pyongyang alias Wonbang Trading Co.	Indirizzo: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, DPRK.	16.10.2017	Pan Systems ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tentando di vendere armi e materiale connesso all'Eritrea. Agisce inoltre sotto il controllo e per conto del Reconnaissance General Bureau, che è stato iscritto nell'elenco dalle Nazioni Unite.»

17CE2620



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6 dell'11 gennaio 2017)

Pagina 41, articolo 2, punto 1):

anziché: «“responsabile”, il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;»

leggasi: «“tenuto a rispondere”, obbligato a rendere conto di azioni, decisioni e prestazioni;».

Pagina 43, articolo 2, punto 30):

anziché: «“responsabile”, l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;»

leggasi: «“responsabile”, avente l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;».

Pagina 44, articolo 3, ultima frase:

anziché: «I processi relativi a questi principi e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «8. I processi relativi ai principi e alle attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 45, articolo 5, ultima frase:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «8. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 45, articolo 6, punto 7):

anziché: «7) sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti in relazione all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.»

leggasi: «7) sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti di cui ai punti da 1) a 6), in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.».

Pagina 45, articolo 6, ultima frase:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «8) I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 7) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 46, articolo 7, ultima frase:


anziché: «I relativi processi e le responsabilità più specifiche sono ulteriormente definiti nelle norme di attuazione.»

leggasi: «15) I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 14) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 46, articolo 8, ultima frase:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «11) I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 10) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».



Pagina 47, articolo 9, paragrafo 3, secondo comma:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «4. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.»

Pagina 48, articolo 10, paragrafo 1:

anziché: «Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.»

leggasi: «Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione ed è tenuto a rispondere della riservatezza, integrità e disponibilità del set di dati.»

Pagina 48, articolo 10, paragrafo 3, secondo comma:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «4. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.»

Pagina 48, articolo 11:


anziché: «In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

- a) identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;
- b) collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;
- c) partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;
- d) mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;
- e) fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;
- f) collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;
- g) riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «1. In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

- a) identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;
- b) collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;
- c) partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;
- d) mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;
- e) fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;
- f) collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;



g) riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

2. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 48, articolo 12, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «3. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 49, articolo 13, paragrafo 1:

anziché: «L'adozione delle norme di attuazione relative all'articolo 6, e delle relative norme e orientamenti, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.»

leggasi: «L'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 6, punto 2), e delle relative norme e orientamenti, possono essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.».

Pagina 49, articolo 13, paragrafo 2:

anziché: «L'adozione delle norme di attuazione relative alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.»

leggasi: «L'adozione di ogni altra norma di attuazione relativa alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, può essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.».

Pagina 49, articolo 14, paragrafo 5, secondo comma:


anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «6. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 50, articolo 15, paragrafo 14, secondo comma:

anziché: «I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi: «15. I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 14 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 14 settembre 2017)

Pagina 18, articolo 1, paragrafo 4, lettera c):

anziché:
$$\text{«}SCR_{equity} = \sqrt{SCR_{equ1}^2 + 2 \cdot 0,75 \cdot (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf}) + (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf})^2}\text{»}$$

leggasi:
$$\text{«}SCR_{equity} = \sqrt{SCR_{equ1}^2 + 2 \cdot 0,75 \cdot SCR_{equ1} \cdot (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf}) + (SCR_{equ2} + SCR_{quinf} + SCR_{quinf})^2}\text{»}.$$

17CE2622

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 12 aprile 2017)

Pagina 30, allegato IV, punto 26, seconda frase:

anziché: «Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.»

leggasi: «Per lo scenario di stress in periodi intermedi la stima della distribuzione utilizzata per ottenere il valore del PRIIP nei diversi livelli di percentili deve essere coerente con la distribuzione simulata di tutti gli strumenti di mercato che determinano il valore del PRIIP come indicato ai punti 11 e 13.»

Pagina 43, allegato VI, parte 1, punto 28:

anziché: «I costi una tantum sono sostenuti da un PRIIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIIP o che presta servizi ad esso.»


leggasi: «I costi una tantum sono sostenuti da un PRIIP diverso da un fondo di investimento sia che rappresentino spese necessariamente sostenute per il suo funzionamento, sia che rappresentino la retribuzione di un soggetto collegato al PRIIP o che presta servizi ad esso.»

17CE2623

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-096) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 1 2 0 7 *

€ 11,00

